

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

CV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazione del Presidente:		ANGELINO PAOLO	1214
PRESIDENTE	1206	DE PONTI	1216
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		MARZOTTO	1215
ROSSI PAOLO e BERTINELLI: Ordinamento della professione degli agenti di cambio (<i>Modificata dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (2816-B)	1206	MATARRESE	1214
PRESIDENTE	1206, 1207, 1208	PATRINI, <i>Relatore</i>	1213
AGRIMI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1208	Disegno e proposta di legge (Rinvio):	
ANGELINO PAOLO	1208	Agevolazioni tributarie a favore delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (3940);	
BOTTA	1207	DOSI e LONGONI: Detrazione della imposta di ricchezza mobile del 50 per cento delle somme erogate dalle aziende industriali agli Istituti universitari per ricerche scientifiche (3524)	1218
SILVESTRI, <i>Relatore</i>	1206, 1208	PRESIDENTE	1218
TURNATURI	1208	Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		Nuove disposizioni per la riesportazione dei manufatti dell'industria tessile a scarico di materie prime temporaneamente importate (3697)	1219
Emissione di biglietti di banca da lire 50.000 e da lire 100.000 (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (3903)	1213	PRESIDENTE	1219, 1221
PRESIDENTE	1213, 1214, 1216, 1218	ANGELINO PAOLO	1220
AGRIMI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1217		

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1967

	PAG.
BASSI, <i>Relatore</i>	1219
BOTTA	1221
RAFFAELLI	1219, 1220, 1221
TEMPIA VALENTA	1220
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1219, 1220
Modifiche al decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, concernente sospensione dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana ed istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309 (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (3968)	1222
PRESIDENTE	1222, 1225
BIMA, <i>Relatore</i>	1222
TEMPIA VALENTA	1223, 1224, 1225, 1226
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1224
Ruolo speciale mansioni d'ufficio per sottufficiali della guardia di finanza (<i>Modificato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (2951-B)	1226
PRESIDENTE	1226, 1227, 1228
ANGELINO PAOLO	1227, 1228
TURNATURI, <i>Relatore</i>	1226, 1227, 1228
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1228
Disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della guardia di finanza (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (3915)	1229
PRESIDENTE	1229, 1230
MATARRESE	1230
NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	1229
TURNATURI	1230
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1230
Adeguamento dei limiti di valore previsti dal regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, sulle facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e sulle attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del direttore generale dell'amministrazione stessa (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (3782)	1231
PRESIDENTE	1231, 1232, 1233, 1235
MARZOTTO	1232, 1234

	PAG.
SILVESTRI, <i>Relatore</i>	1232, 1233
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1234
VILLANI	1232
Aumento del limite di spesa di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, per l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (3944)	1235
PRESIDENTE	1235
SILVESTRI, <i>Relatore</i>	1235
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1236

La seduta comincia alle 10,10.

MINASI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per i provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna il deputato Greggi Luigi è sostituito dal deputato Tempia Valenta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Rossi Paolo e Bertinelli: Ordinamento della professione degli agenti di cambio (Modificata dalla V Commissione permanente del Senato) (2816-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Rossi Paolo e Bertinelli: « Ordinamento della professione degli agenti di cambio », approvata dalla VI Commissione permanente della Camera nella seduta del 7 dicembre 1966 e modificata dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 26 aprile 1967.

Il relatore onorevole Silvestri ha facoltà di riferire sulle modificazioni apportate dal Senato.

SILVESTRI, *Relatore*. Nella seduta del 7 dicembre dello scorso anno questa Commissione approvava in sede legislativa la proposta di legge relativa all'ordinamento della pro-

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1967

fessione degli agenti di cambio. Nel successivo esame da parte del Senato venivano apportate alcune modifiche al testo approvato da questa Commissione; modifiche, peraltro, di intesa con il Tesoro e riguardanti soprattutto un'armonizzazione con le disposizioni che la apposita commissione sul riordinamento delle borse-valori stava completando presso quel ministero. Infatti le modifiche introdotte dal Senato riguardano non la sostanza, ma soprattutto un coordinamento con quelle disposizioni, come potremo vedere passando rapidamente in rassegna le modifiche stesse.

La variazione all'articolo 1 praticamente non comporta alcuna sostanziale modificazione, in quanto l'esercizio dell'attività di agente di cambio rimane sempre subordinato alle disposizioni delle leggi del 1925 e del 1956, per cui si è nominati agenti di cambio mediante concorso e iscrizione a ruolo presso ogni borsa. E qui subentra la disposizione dell'articolo 1, in base alla quale per esercitare la professione bisogna essere iscritti all'albo mediante apposita istanza.

L'articolo 3 riguarda gli ordini locali. Mentre nel testo approvato dalla Camera vi era una dizione generica, nel testo del Senato, (previo l'esame delle iscrizioni degli agenti di cambio presso ogni borsa), si è stabilita la sede di ogni Ordine professionale, che, per le Borse valori di Milano, Roma, Torino e Genova coincide con le rispettive Borse, mentre altre sedi con un numero di agenti inferiore a 25 sono state aggregate. Per esempio, per le borse valori di Napoli e Palermo la sede è presso la Borsa valori di Napoli; per le borse valori di Firenze e Bologna la sede è presso la borsa valori di Firenze e per le borse valori di Trieste e Venezia la sede è presso la borsa valori di Trieste. Una modifica, vorrei dire di migliore interpretazione, è stata fatta all'articolo 7 laddove si parla delle facoltà del Consiglio dell'ordine locale.

Alla lettera d) il testo da noi approvato diceva che il Consiglio dell'Ordine può disporre particolari indagini sulla attività professionale degli agenti di cambio; la modifica del Senato suona invece: il Consiglio dell'Ordine « può richiedere al Ministero del tesoro che disponga particolari indagini sull'attività professionale degli agenti di cambio ». Questo perché in materia di borse e valori la potestà di controllo è demandata al Ministero del tesoro, e quindi anche il controllo sull'attività degli agenti di cambio passa attraverso lo stesso Ministero.

Un'altra modifica la troviamo all'articolo 13, dove il primo comma è stato sostituito dal

seguinte: « Le elezioni per la nomina dei consiglieri dell'Ordine hanno luogo nel mese di dicembre di anni alterni ».

Passando all'articolo 15, è stato modificato il secondo comma; in base alla nuova dizione, il consiglio nazionale è composto dai rappresentanti dei Consigli degli Ordini eletti dall'Assemblea degli iscritti in ragione di uno per ogni venti o frazione di venti iscritti, e si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi.

È stata apportata una modifica al primo comma dell'articolo 16, modifica conseguente all'emendamento dell'articolo 15.

L'emendamento apportato all'articolo 18, è simile nel contenuto a quello apportato all'articolo 7, infatti con esso si stabilisce che il Consiglio nazionale « può ordinare agli Ordini locali di richiedere al Ministero del tesoro che disponga particolari indagini sull'attività professionale dei singoli loro iscritti ».

All'ultimo comma dell'articolo 21, diventato venti, il termine « appello » è stato sostituito da quello di « ricorso », mentre l'articolo 20, diventato 21, precisa meglio che il Consiglio dell'Ordine, quando venga a conoscenza di elementi che possano far dubitare della sussistenza dei requisiti di correttezza professionale, può richiedere al Ministero del tesoro che disponga particolari indagini sull'attività professionale degli agenti di cambio.

Al n. 2) dell'articolo 22 è stata praticata una semplice inversione di termini. Non sono state apportate altre modifiche sino all'articolo 26, che è stato soppresso. La stessa cosa è successa per l'articolo 29, soppresso per motivi di semplificazione.

Come relatore, esprimo parere favorevole all'approvazione del provvedimento anche perché già esiste un accordo con il Ministero del tesoro sul testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

BOTTA. Vorrei dal Relatore un chiarimento circa la modificazione dell'articolo 15 in ordine alla composizione del Consiglio nazionale. Nel primitivo testo era previsto che ogni presidente di consiglio di Ordine diventasse consigliere nazionale. Nel testo modificato dal Senato, invece, si dispone che il Consiglio nazionale sia composto dai rappresentanti dei Consigli degli Ordini eletti dalla assemblea degli iscritti. Si deve quindi formare un'assemblea di tutti gli iscritti per eleggere un rappresentante per almeno ogni venti iscritti. Osservo però che potrebbe verificarsi

il caso che non vi sia la rappresentanza per ogni Ordine.

SILVESTRI, *Relatore*. La rappresentanza vi è anche se gli iscritti sono meno di 20. Il cambiamento si è fatto per un principio di maggiore democrazia, nel senso che invece di dare un solo presidente per ogni consiglio dell'Ordine si è cercato di dare una rappresentanza proporzionale. Pensiamo che, ad esempio, Milano ha 130 iscritti, mentre Napoli 15. Pertanto, se domani vi fossero dei gruppi di minoranza, diciamo così, potrebbero avere la loro rappresentanza.

ANGELINO PAOLO. Non ho nulla da eccepire alle variazioni che sono state apportate dal Senato alla proposta di legge, ma ritengo che la Commissione dovrebbe un giorno o l'altro aprire una discussione sul funzionamento della Borsa, perché discutendo l'imposta cedolare abbiamo dovuto rilevare che in certi momenti avvengono in Borsa fenomeni non spiegabili in base all'andamento della situazione economica generale e delle varie aziende in particolare. Ad esempio, società che lo scorso anno non avevano distribuito i dividendi, quest'anno li hanno distribuiti. Tutto questo fa scadere il prestigio della Borsa. Non dico perché siamo adoratori della Borsa, ma perché viviamo in una certa società per cui i finanziamenti passano attraverso la Borsa, ed è grave che il mercato delle azioni sia asfittico perché con manovre strane si è arrivati a portare i titoli ad altezze fenomenali, come accadde nel settembre del 1960, cui seguì il crollo del dicembre dello stesso anno, poi la ripresa nel 1961, quindi un altro crollo, di modo che oggi le quotazioni sono inferiori a quelle del 1958, malgrado la svalutazione. Molta gente infatti, scottata dall'acqua bollente, ha paura anche dell'acqua fredda. Già parecchie volte ho dovuto rilevare il grave difetto del mercato finanziario, che è quello di dare una spinta enorme verso l'inflazione. Vi sono interessi enormi a diminuire i debiti mediante l'inflazione, mentre, invece, nei mercati finanziari ben ordinati, il 50 per cento almeno dei finanziamenti avviene con il capitale azionario. I finanziamenti dovrebbero essere procurati attraverso l'aumento del capitale sociale. Le nostre borse sono veramente ammalate.

Questo vorrei chiedere, perché in questa Commissione siamo ridotti a discutere problemi che fanno ridere, come quelli riguardanti gli accendisigari, e invece dovremmo discutere argomenti più importanti. I problemi monetari e del mercato finanziario non si discutono, eppure riguardano il Tesoro ed

hanno attinenza con lo sviluppo della economia e soprattutto con la stabilità della moneta. È inutile che abbiate approvato il programma basato sulla stabilità monetaria se create tutte le condizioni perché si vada alla deriva verso la svalutazione.

TURNATURI. Esprimo parere favorevole alla proposta di legge, che si ripromette di porre ordine in un settore così delicato ed importante della vita economica. Pertanto desidero esprimere il mio pieno consenso, concordando con quanto ha esposto il relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle modificazioni apportate dal Senato.

SILVESTRI, *Relatore*. Desidero precisare al collega Angelino che la materia che ha indirettamente esposto sarà trattata in sede primaria dalla Commissione quando il Ministro del tesoro presenterà il disegno di legge (formulato sulla scorta degli studi predisposti dall'apposita Commissione) sul nuovo ordinamento delle borse valori, che dovrebbe regolare l'intera materia. In quella sede ciascuno di noi potrà esprimere il proprio parere.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole all'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

La professione di agente di cambio è regolata dalle leggi vigenti e l'agente, dopo ottenuta la nomina, per esercitare l'attività deve iscriversi agli Albi professionali.

Per l'iscrizione all'Albo professionale è obbligatorio il pagamento della tassa di concessione governativa secondo le norme di legge.

L'uso abusivo del titolo di agente di cambio è punito a norma di legge.

La V Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

La professione di agente di cambio è regolata dalle leggi vigenti e l'agente, dopo ottenuta la nomina, deve iscriversi agli Albi professionali.

L'iscrizione all'Albo professionale è sottoposta al pagamento della tassa di concessione governativa secondo le norme di legge.

L'uso abusivo del titolo di agente di cambio è punito a norma di legge.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 2 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato lo articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

In ogni sede di Borsa valori si costituisce un Ordine professionale, retto da un Consiglio, qualora il ruolo degli agenti di cambio sia di almeno 25 posti.

Per le Borse valori ove i posti di ruolo non raggiungano tale numero, si costituisce un unico ordine, retto da un Consiglio, con sede presso la Borsa avente, fra queste ultime, il ruolo più ampio.

La V Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

Sarà costituito un Ordine professionale, retto da un Consiglio, per ognuna delle Borse valori di Milano, Roma, Torino e Genova; un Ordine professionale unico, retto da un Consiglio, per le Borse valori di Napoli e Palermo, avente sede presso la Borsa valori di Napoli; un Ordine professionale unico, retto da un Consiglio, per le Borse valori di Firenze e Bologna, avente sede presso la Borsa valori di Firenze e un Ordine professionale unico, retto da un Consiglio, per le Borse valori di Trieste e Venezia, avente sede presso la Borsa valori di Trieste.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 4, 5, 6 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato lo articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

Il Consiglio dell'Ordine, oltre quelle mandate dalla presente legge o da altre disposizioni, ha le seguenti attribuzioni:

a) cura la tenuta dell'Albo e provvede all'iscrizione e cancellazione previste dalla presente legge;

b) vigila sul decoro professionale degli iscritti, sull'adempimento degli obblighi loro imposti dalla legge e sul rigoroso rispetto dell'etica professionale;

c) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

d) può disporre particolari indagini sull'attività professionale degli agenti di cambio;

e) propone i provvedimenti disciplinari a norma delle leggi vigenti;

f) interviene su concorde richiesta delle parti per comporre le controversie che possono sorgere in dipendenza dell'esercizio professionale;

g) provvede alla gestione finanziaria ed a quanto altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Ordine;

h) delibera la convocazione dell'assemblea;

i) stabilisce, entro i limiti necessari per coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine, la tassa annuale per gli iscritti all'Albo, nonché una tassa per l'iscrizione.

La V Commissione del Senato lo ha così modificato:

Il Consiglio dell'Ordine, oltre quelle mandate dalla presente legge o da altre disposizioni, ha le seguenti attribuzioni:

a) cura la tenuta dell'Albo e provvede all'iscrizione e cancellazione previste dalla presente legge;

b) vigila sul decoro professionale degli iscritti, sull'adempimento degli obblighi loro imposti dalla legge e sul rigoroso rispetto dell'etica professionale;

c) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

d) può richiedere al Ministero del tesoro che disponga particolari indagini sulla attività professionale degli agenti di cambio;

e) propone i provvedimenti disciplinari a norma delle leggi vigenti;

f) interviene su concorde richiesta delle parti per comporre le controversie che possono sorgere in dipendenza dell'esercizio professionale;

g) provvede alla gestione finanziaria ed a quanto altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Ordine;

h) delibera la convocazione dell'assemblea;

i) stabilisce, entro i limiti necessari per coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine, la tassa annuale per gli iscritti all'Albo, nonché una tassa per l'iscrizione.

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 13 nel seguente testo:

ART. 13.

Le elezioni per la nomina dei consiglieri dell'Ordine hanno luogo dal 10 al 20 dicembre di anni alterni.

La data delle elezioni e l'orario delle votazioni sono stabilite dal Consiglio che fissa pure le modalità non previste dai commi successivi.

Dovranno comunque essere designati dal Consiglio i nomi di tre scrutatori, da scegliersi tra gli iscritti, i quali comporranno il seggio elettorale ed eleggeranno fra loro il presidente del seggio medesimo.

I componenti del Consiglio sono eletti a maggioranza assoluta di voti segreti, validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a cinque. In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

Non è ammesso il voto per delega.

La V Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 13.

Le elezioni per la nomina dei consiglieri dell'Ordine hanno luogo nel mese di dicembre di anni alterni.

La data delle elezioni e l'orario delle votazioni sono stabilite dal Consiglio che fissa pure le modalità non previste dai commi successivi.

Dovranno comunque essere designati dal Consiglio i nomi di tre scrutatori, da scegliere tra gli iscritti, i quali comporranno il seggio elettorale ed eleggeranno fra loro il presidente del seggio medesimo.

I componenti del Consiglio sono eletti a maggioranza assoluta di voti segreti, validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a cinque. In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

Non è ammesso il voto per delega.

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 14 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 15 nel seguente testo:

ART. 15.

Presso il Ministero di grazia e giustizia è costituito il Consiglio nazionale degli Ordini degli agenti di cambio.

Esso è composto dai Presidenti dei Consigli degli Ordini e si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi.

Il Presidente può inoltre convocarlo di sua iniziativa e deve convocarlo a richiesta di almeno due consiglieri nazionali o di un Consiglio d'Ordine.

La V Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 15.

Presso il Ministero di grazia e giustizia è costituito il Consiglio nazionale degli Ordini degli agenti di cambio.

Esso è composto dai rappresentanti dei Consigli degli Ordini eletti dall'Assemblea degli iscritti in ragione di uno per ogni venti o frazione di venti iscritti, e si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi.

Il Presidente può inoltre convocarlo di sua iniziativa e deve convocarlo a richiesta di almeno due consiglieri nazionali o di un Consiglio d'Ordine.

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 16 nel seguente testo:

ART. 16.

Ogni membro del Consiglio nazionale dispone di tanti voti quanti sono gli iscritti nell'Ordine professionale che egli rappresenta.

In caso di impedimento ogni consigliere nazionale può delegare a rappresentarlo un membro del Consiglio dell'Ordine da lui presieduto.

Il Consiglio nazionale siede e delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed essi rappresentino almeno il 50 per cento del totale nazionale degli iscritti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1967

La V Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 16.

Le delibere del Consiglio nazionale sono prese a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 17 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 18 nel seguente testo:

ART. 18.

Il Consiglio nazionale, oltre ad adempiere a tutti gli altri compiti demandati dalla presente legge o da altre disposizioni:

a) cura la compilazione e l'aggiornamento dell'Albo nazionale mediante trascrizione da effettuarsi separatamente dagli Albi professionali di ciascun Ordine;

b) vigila sugli Ordini locali;

c) può ordinare agli Ordini locali particolari indagini sull'attività professionale dei singoli loro iscritti;

d) esamina i bilanci preventivi e consuntivi degli Ordini;

e) propone le modalità per le iscrizioni agli Albi dei candidati che tempestivamente hanno ottenuto la nomina;

f) propone la misura e le modalità per le garanzie inerenti alla stipulazione di contratti con la clausola del contraente non nominato;

g) propone norme in materia di incompatibilità professionale e di esercizio effettivo della professione;

h) propone le tariffe di mediazione valide per tutte le Borse e stabilisce le competenze per le altre prestazioni professionali;

i) propone norme in materia di assistenza e previdenza per gli agenti di cambio;

l) può rappresentare la categoria degli agenti di cambio nella difesa dei diritti e degli interessi comuni;

m) esercita funzioni di consulenza nella stesura di progetti di legge riguardanti l'ordinamento della categoria e delle Borse valori;

n) presenta alle autorità competenti le proposte che ritiene opportune in materia di Borse valori e di attività professionale;

o) stende la relazione sulla situazione economico-finanziaria e la relazione morale da comunicare agli iscritti;

p) provvede alla stesura del bilancio preventivo annuale e stabilisce i contributi strettamente necessari per lo svolgimento della propria attività a carico degli Ordini;

q) nomina per ogni biennio tre revisori scegliendoli per estrazione a sorte fra i nominativi a tal fine proposti in ragione di uno da ciascun Consiglio d'Ordine.

La V Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 18.

Il Consiglio nazionale, oltre ad adempiere a tutti gli altri compiti demandati dalla presente legge o da altre disposizioni:

a) cura la compilazione e l'aggiornamento dell'Albo nazionale mediante trascrizione da effettuarsi separatamente dagli Albi professionali di ciascun Ordine;

b) vigila sugli Ordini locali;

c) può ordinare agli Ordini locali di richiedere al Ministero del tesoro che disponga particolari indagini sull'attività professionale dei singoli loro iscritti;

d) esamina i bilanci preventivi e consuntivi degli Ordini;

e) propone le modalità per le iscrizioni agli Albi dei candidati che tempestivamente hanno ottenuto la nomina;

f) propone la misura e le modalità per le garanzie inerenti alla stipulazione di contratti con la clausola del contraente non nominato;

g) propone norme in materia di incompatibilità professionale e di esercizio effettivo della professione;

h) propone le tariffe di mediazione valide per tutte le Borse e stabilisce le competenze per le altre prestazioni professionali;

i) propone norme in materia di assistenza e previdenza per gli agenti di cambio;

l) può rappresentare la categoria degli agenti di cambio nella difesa dei diritti e degli interessi comuni;

m) esercita funzioni di consulenza nella stesura di progetti di legge riguardanti l'ordinamento della categoria e delle Borse valori;

n) presenta alle autorità competenti le proposte che ritiene opportune in materia di Borse valori e di attività professionale;

o) stende la relazione sulla situazione economico-finanziaria e la relazione morale da comunicare agli iscritti;

p) provvede alla stesura del bilancio preventivo annuale e stabilisce i contributi stret-

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1967

tamente necessari per lo svolgimento della propria attività a carico degli Ordini;

g) nomina per ogni biennio tre revisori scegliendoli per estrazione a sorte fra i nominativi a tal fine proposti in ragione di uno da ciascun Consiglio d'Ordine.

Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 19 non è stato modificato.

Segue un'inversione fra l'articolo 20 e lo articolo 21.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 21 nel seguente testo:

ART. 21.

La contestazione degli addebiti deve avvenire con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale si faccia specifica menzione del termine di dieci giorni dal ricevimento della stessa, entro il quale l'interessato può presentare le proprie controdeduzioni al Consiglio competente.

Per l'istruttoria nei procedimenti disciplinari il Consiglio competente ha facoltà di sentire testimoni.

Nei confronti dei testimoni sono applicabili le disposizioni degli articoli 358 e 359 del Codice di procedura penale.

Le decisioni devono essere motivate.

Le presenti norme regolano anche la procedura per l'appello davanti al Consiglio Nazionale.

La V Commissione del Senato lo ha così modificato *sub*-articolo 20:

ART. 20.

La contestazione degli addebiti deve avvenire con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale si faccia specifica menzione del termine di dieci giorni dal ricevimento della stessa, entro il quale l'interessato può presentare le proprie controdeduzioni al Consiglio competente.

Per l'istruttoria nei procedimenti disciplinari il Consiglio competente ha facoltà di sentire testimoni.

Nei confronti dei testimoni sono applicabili le disposizioni degli articoli 358 e 359 del Codice di procedura penale.

Le decisioni devono essere motivate.

Le presenti norme regolano anche la procedura per il ricorso davanti al Consiglio nazionale.

Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 20 nel seguente testo:

ART. 20.

Qualunque condanna, denuncia o rapporto che possa far dubitare del sussistere dei requisiti di correttezza professionale provocherà una immediata inchiesta ed eventuale giudizio da parte dell'Ordine.

La V Commissione del Senato lo ha così modificato *sub*-articolo 21:

ART. 21.

Il Consiglio dell'Ordine che venga a conoscenza di elementi tali che possano far dubitare della sussistenza dei requisiti di correttezza professionale può richiedere al Ministero del tesoro che disponga particolari indagini sull'attività professionale degli agenti di cambio.

Pongo in votazione l'articolo 21 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 22 nel seguente testo:

ART. 22.

Il Consiglio dell'Ordine può applicare le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) il richiamo scritto all'osservanza dei propri doveri;
- b) la censura.

In caso di particolare gravità delle infrazioni, il Consiglio dell'Ordine può altresì proporre al Ministro del tesoro le seguenti sanzioni:

- 1) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a 15 giorni e non superiore a 1 anno;
- 2) la radiazione dall'Albo e la cancellazione dal ruolo.

La radiazione è proposta contro l'agente di cambio che abbia con la sua condotta compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della categoria.

Il Ministro del tesoro, qualora ritenga valide le proposte, adotta i relativi provvedimenti.

La V Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 22.

Il Consiglio dell'Ordine può applicare le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) il richiamo scritto all'osservanza dei propri doveri;
- b) la censura.

In caso di particolare gravità delle infrazioni, il Consiglio dell'Ordine può altresì proporre al Ministro del tesoro le seguenti sanzioni:

- 1) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a 15 giorni e non superiore a 1 anno;
- 2) la cancellazione dal ruolo e la radiazione dall'Albo.

La cancellazione dal ruolo e la conseguente radiazione dall'Albo sono proposte contro l'agente di cambio che abbia con la sua condotta compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della categoria.

Il Ministro del tesoro, qualora ritenga valide le proposte, adotta i relativi provvedimenti.

Pongo in votazione l'articolo 22 nel testo del Senato.

(*E approvato*).

Gli articoli 23, 24 e 25 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 26 nel seguente testo:

Art. 26.

L'agente di cambio che si avvale della clausola del contraente non nominato ha diritto ad un compenso sino al doppio della mediazione ufficiale.

La V Commissione del Senato lo ha soppresso.

Pongo in votazione la soppressione adottata dal Senato.

(*E approvata*).

Gli articoli 27 e 28 (che per effetto della soppressione ora votata assumono i numeri 26 e 27) non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 29 nel seguente testo:

ART. 29.

Entro due anni dalla pubblicazione della presente legge dovranno essere approvate, su

proposta del Consiglio nazionale dell'Ordine, le norme regolamentari e di attuazione.

La V Commissione del Senato lo ha soppresso.

Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 29 adottata dal Senato.

(*E approvata*).

L'articolo 30 non è stato modificato. Per effetto delle soppressioni testé votate, esso assumerà il numero 28.

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Emissione di biglietti di banca da lire 50.000 e da lire 100.000 (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3903).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Emissione di biglietti di banca da lire 50.000 e da lire 100.000 », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

Il Relatore, onorevole Patrini, ha facoltà di svolgere la relazione.

PATRINI, *Relatore*: Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame è stato già approvato dal Senato nella seduta dell'8 marzo 1967. Come risulta dalla relazione governativa che accompagna il testo del progetto al Senato, con la legge 7 ottobre 1948, n. 1273, fu data facoltà al Ministero del tesoro, in deroga a quanto indicato nell'articolo 3 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione, di autorizzare l'istituto di emissione ad emettere biglietti di ammontare superiore alle mille lire, ponendo come limite massimo il taglio da 10.000 lire.

Ora, lo sviluppo della circolazione (a parte il valore della lira), la mole degli affari, i tagli esistenti nei Paesi circonvicini (l'Austria ad esempio ha il taglio da lire 140 mila, la Svizzera da 24 mila, la Francia da 60 mila, la Germania da 140 mila) e l'andamento stesso della circolazione dei biglietti da 5 e da 10 mila lire hanno fatto sì che il Ministero del tesoro sottoponesse alla competente Commissione di vigilanza il problema di nuove emissioni e che, dopo ampia discussione, la Commissione di vigilanza esprimesse parere favorevole per l'emissione del biglietto da 100 mila lire. Il Senato, dopo una lunga ed approfondita discussione, onde evitare alcuni possibili dubbi e perplessità, ha autorizzato anche l'emissione del biglietto da 50 mila lire.

In primo luogo, per quanto riguarda la circolazione, possiamo capire perché la Commissione di vigilanza ha espresso parere favorevole all'emissione del taglio da 100 mila lire. Infatti l'andamento della circolazione, secondo le esigenze e le richieste, dà una preferenza di 10 alla potenza anziché al multiplo, per cui prevale il concetto di potenza più che di multiplo. Basta pensare che i tagli da 5 mila, che erano 53 milioni nel 1958, nel 1966 erano appena 55 milioni, e precisamente: nel 1959, 54 milioni, nel 1960, 56 milioni, nel 1961, 61 milioni, nel 1962, 63 milioni, nel 1963, 62 milioni, nel 1964, 53 milioni, e nel 1965, 58 milioni, fino ai 55 milioni del settembre 1966. Questo mentre l'andamento dei biglietti da 10 mila lire è passato dai 177 milioni del 1958, ai 355 milioni del 1966.

Inoltre, mentre nel 1958 avevamo in circolazione 2 mila e 60 miliardi, nel 1966 abbiamo avuto in circolazione ben 4.104 miliardi.

Un'altra considerazione emersa dall'ampia discussione svoltasi al Senato, è quella relativa al costo dei tagli, costo che i bilanci della Banca d'Italia hanno dimostrato incidere non poco. Si è potuto così rilevare che il taglio da mille lire costa 5,79, e quello da 10 mila 17, ma quello da 5 mila 10,77, per una media di costi di quasi 3 miliardi e mezzo l'anno. Questa non è stata certamente una delle valutazioni più importanti, ma tuttavia ha influito sulla volontà del comitato, spingendolo ad essere favorevole all'emissione dei nuovi biglietti.

Ma altre considerazioni, ed anche timori, sono emersi dalla discussione al Senato nell'approvare l'immediata emissione del biglietto da 100 mila lire. In primo luogo desta delle preoccupazioni la vischiosità della circolazione; d'altra parte ha ampiamente chiarito trattarsi di un'emissione non aggiuntiva, ma in larga parte sostitutiva.

Anche il problema del modulo monetario è stato preso in considerazione, pur trattandosi di un problema che vuole tutta una sua regolamentazione a parte. Anche le questioni della tesaurizzazione e della esportazione sono state toccate, e potrei ricordare molte altre perplessità avanzate al Senato dai rappresentanti delle varie parti politiche, perplessità che hanno avuto come conseguenza l'autorizzazione dell'emissione anche del taglio da 50 mila lire.

A mio giudizio, questa nuova autorizzazione dovrebbe — se accolta — facilitare la nostra discussione e l'approvazione del provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore, e dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINO PAOLO. Capisco la necessità dell'emissione dei biglietti, di nuovo e grosso taglio, però non mi nascondo l'esistenza di due pericoli. In primo luogo la falsificazione, che sarà particolarmente accurata, trattandosi di biglietti da 50 e 100 mila lire. Se fino ad oggi sono stati ottimamente imitati i biglietti di piccolo taglio, figuriamoci cosa succederà quando si tratterà di falsificare i biglietti da 100 mila!

Ma c'è anche un altro pericolo: l'onorevole Patrini non ci ha detto se i nuovi biglietti avranno corso legale soltanto in Italia, oppure anche all'estero. In questo secondo caso, il mestiere di contrabbandiere di valuta verrebbe oltremodo facilitato. Ritengo, insomma, che l'emissione in questione faciliterà notevolmente l'esportazione della valuta verso qualche « lontano paese » come la Svizzera.

Infine, l'onorevole Patrini ci ha detto che questi biglietti saranno sostitutivi, ma io ci credo poco; in genere i nuovi biglietti sono aggiuntivi, tanto è vero che la circolazione monetaria in poco tempo ha superato i 4 mila miliardi. Se toccassimo poi il tasto del debito pubblico, andremmo a cifre astronomiche.

Concludo, invitando gli onorevoli colleghi a meditare un po' sui due principali pericoli della falsificazione e della illecita esportazione. A parte queste considerazioni, so benissimo anch'io che sarebbe molto comodo avere un biglietto da 100 mila invece che tanti biglietti da 10 mila lire; tuttavia ritengo sarebbe bene che gli organi tecnici esprimessero prima un loro parere motivato e serio.

MATARRESE. Devo dire che la lunga discussione svoltasi al Senato su questo argomento non è riuscita a fugare le nostre perplessità. Intanto, al di fuori del risparmio nel prezzo di stampa, necessità evidenti di stampare biglietti da 100.000 lire io non ne vedo. Al Senato tutti hanno manifestato perplessità, anche se alla fine tutti, previa modifiche alla proposta governativa, hanno finito per approvare, ma quasi tutti con molti dubbi e perplessità.

Alcuni di questi dubbi sono già stati esposti dal collega Angelino, ma su un punto penso che dobbiamo soffermarci più di quanto non abbia fatto il Senato, che discusse il progetto in un'epoca nella quale non era ancora chiaro che cosa il Governo avrebbe fatto allo scadere della legge sulla cedolare. Ma in ef-

fetti ora, con la modifica del regime della cedolare, è tornata in auge l'esportazione di valuta attraverso i nostri confini. Sono notizie che ci fornisce la stampa, e lo Stato stesso ha dovuto istituire taglie sugli « spaltoni » che trasportano valuta italiana in Svizzera: il 10 per cento della somma trasportata. Trasportare biglietti da 100.000 lire sarà molto più facile. Pensate che attraverso Ponte di Chiasso si trasporta in media un miliardo nei giorni lavorativi; e questo solo a Ponte di Chiasso!

Ma c'è poi veramente questa gran richiesta di tagli da 100.000 lire? Ho visto che anche al Senato un oratore, non della mia parte, ha fatto presente quali difficoltà si incontrano oggi in ogni parte d'Italia per cambiare biglietti da 10.000. Non dobbiamo dimenticare che vi sono due Italie: una è quella degli industriali e delle città, dove magari il biglietto da 100.000 lire avrà una ragion d'essere, ma non nella misura che il Governo vorrebbe fare intendere, ma all'altra Italia, quella meridionale, a che servirà questo biglietto? Già oggi non è difficile sapere che 10.000 lire si cambiano con molte difficoltà in tanti paesi. Per gli abitanti di questi paesi dunque i biglietti da 100.000 lire quali vantaggi arrecheranno e quanti svantaggi? È vero che le banche non lo imporranno, ma questo si dice in teoria.

Vorrei inoltre dal Governo un chiarimento sull'entità del fenomeno dell'esportazione illegale della valuta, quali misure ritenga di poter prendere e in quale misura l'emissione di questo nuovo biglietto inciderà sul fenomeno.

Al Senato è stata affacciata questa preoccupazione, rilevata anche qui dall'onorevole Angelino, e si è risposto in modo perentorio che detta preoccupazione non deve sussistere perché non si può immettere in circolazione un falso biglietto da centomila lire. Ora, se il Governo ci può illuminare su questo punto, tanto di guadagnato; ma se non si tratta di affermazioni perentorie i dubbi persistono; e allora, se è necessario, o almeno utile, arrivare all'emissione di biglietti di taglio superiore, ci si potrebbe fermare a 50.000 lire, tanto più che i Paesi più simili al nostro non vanno tanto oltre: la Francia ha un biglietto che corrisponde a circa 60.000 lire, la Svizzera a 24.000, l'Austria a 24.000. Inoltre un biglietto da 100.000 lire comporterebbe un ammasso di zeri che non ha nessun altro Paese. Anche la Germania, che ha il biglietto del taglio massimo, lo ha da 1.000 marchi, pari a 150.000 lire. Si tratta quindi di tutta

una serie di conseguenze anche di carattere psicologico.

MARZOTTO. L'argomento in questione è praticamente ristretto e circa il suo oggetto vi sono ragioni a favore e qualche perplessità, che può essere condivisa, in ordine al pericolo di incoraggiare le contraffazioni. Ma si tratta di un pericolo che esiste in tutto il mondo ed ogni paese deve affrontare il rischio di vedere contraffatte le sue monete, soprattutto quelle di taglio grande.

Vi sono d'altra parte dei vantaggi. Noi abbiamo una circolazione di assegni di banca di piccolo taglio che costituisce non soltanto un intralcio per le banche, i negozianti ed i commercianti, ma anche una reale difficoltà nel cambio di merci e una possibilità maggiore di assegni a vuoto; ed un operatore commerciale può essere facilmente ingannato dall'emissione di assegni a vuoto, che in Italia, per antica tradizione, non costituisce neppure reato punibile.

L'onorevole Angelino ha poi parlato della possibilità di facilitare l'evasione di capitali dal Paese. Su questo punto vorrei che il collega prendesse atto che se vi sono ragioni per il deflusso di capitali, questi escono dal Paese anche sotto forma di biglietti di piccolo taglio. Poco tempo fa un tale, andando come se niente fosse in bicicletta, ha gettato al di là del confine 800 milioni.

Vorrei anche ricordare che, mentre vi sono alcuni italiani che la pensano in questo modo, molti stranieri considerano invece l'Italia come un Paese rifugio. Da tutti i Paesi dell'Africa, tutti coloro che fanno dei soldi li depositano in Italia perché è un paese più serio dei loro e più rispettoso del risparmio.

L'Italia è un grande Paese turistico, con un'economia in grande sviluppo, che è guardato come Paese di attrazione da gran parte del Mediterraneo, con 25 milioni di turisti l'anno, e deve consentire a questo flusso di turisti, non soltanto popolare, ma anche ricco e di comitiva, e che ha bisogno di avere determinati mezzi, di potere disporre e manovrare tali mezzi senza dover tenere pesanti involucri di biglietti in tasca.

Ma io vorrei allargare un pochino il discorso. Sono sì favorevole alla emissione di nuovi biglietti, anche per consentire alla gente di viaggiare con un sufficiente rifornimento di contanti, ma soprattutto sottopongo ai colleghi un altro punto di vista: non ci possiamo nascondere che già oggi anche la circolazione dei biglietti da 1000 e da 500 lire è spesso insufficiente. Non si capisce come un paese turistico come il nostro non spenda

qualche miliardo in più, al fine di mettere in circolazione della carta moneta che sia più pulita, e quindi più decente. Perché se le 500 e le 1000 lire servono a pagare il parrucchiere, servono anche per pagare le cassette di pesce nelle pescherie, e questo secondo tipo di biglietto avrà logicamente una vita minore. Il risultato è che una parte della nostra cartamoneta si presenta in condizioni veramente pietose nelle mani del cittadino, e magari del cittadino straniero.

È bene quindi provvedere all'emissione dei biglietti di taglio superiore, ma vediamo di spendere anche qualche cosa al fine di cambiare più rapidamente e con maggior larghezza la cartamoneta spicciola.

L'onorevole Angelino si preoccupa per l'aumento della cartamoneta in circolazione, ma questo non è un fattore importante ai fini della stabilità monetaria, è importante piuttosto che vi siano la garanzia di copertura e la stabilità dei prezzi. È naturale che con l'aumento dei consumi, degli affari e del benessere in tutto il paese, vi sia più circolante in giro, il che in definitiva costituisce una comodità.

Ma in un altro discorso mi voglio addentrare, indirizzandolo come prospettiva al Governo: ma è mai possibile che un paese come l'Italia continui, ultimo ormai, ad avere una moneta con l'aggiunta di tutti quegli zeri di cui prima si è parlato? Tanti paesi hanno ormai già fatto la riconversione, la Jugoslavia, per esempio, e prima di questo paese la Francia. Insomma, mi sembrano maturi i tempi per arrivare, anche nel nostro paese, all'emissione della lira pesante. So benissimo che il problema dovrà essere esaminato e discusso da vari punti di vista però, essendo stato affrontato e risolto vantaggiosamente da tanti altri paesi, penso che la stessa cosa potrebbe accadere anche da noi, e la ritengo utilissima, anche a fini di quel rispetto del denaro che noi dobbiamo cercare di inculcare nei nostri concittadini.

Mi sembra quindi giunto il momento perché il Governo studi la possibilità di emettere la lira pesante entro una prospettiva a breve termine. Ciò permetterebbe agli stranieri che vengono in Italia di evitare un esagerato conteggio degli zeri, e sarebbe anche molto comodo per i cittadini italiani che — per fortuna — sempre più numerosi si recano a visitare l'estero.

Malgrado tutto ciò che è successo, la moneta italiana continua ad essere abbastanza solida ed apprezzata, per cui penso che una

rivalutazione da parte delle altre monete europee l'Italia la possa affrontare senz'altro.

Concludo dichiarandomi favorevole all'approvazione del provvedimento, purché si tengano però presenti le mie osservazioni circa la necessità di un più sollecito rinnovo dei biglietti di piccolo taglio esistenti, e di arrivare entro un ragionevole limite di tempo all'emissione della lira pesante.

DE PONTI. Onorevole Presidente, desidero fare tre osservazioni: la prima sull'opportunità, la seconda sul tipo di taglio, la terza sul futuro della nostra unità di misura. Sulla opportunità non mi sembra ci sia molto da dire: un sistema monetario per essere completo deve coprire il maggior numero possibile di necessità, e mi pare che siamo tutti d'accordo che uno dei bisogni è quello di concentrare in poco il massimo valore. Tutti coloro che viaggiano mi possono dare ragione; spesso andando all'estero sono costretti a rifornirsi di moneta straniera, non perché la nostra non possa essere facilmente cambiata, ma semplicemente perché è più voluminosa; e quindi ingombrante.

Inoltre molto spesso non possiamo aspettarci di ricevere il resto da un biglietto da 10 mila lire, e per fare spese è necessario portarsene dietro un certo numero. Possiamo quindi concludere che l'opportunità certamente esiste.

Per quanto riguarda la falsificazione, devo dire che i falsari saranno maggiormente tentati, però è indubbio che coloro che riceveranno i biglietti di grosso taglio staranno certamente più attenti. Perciò non credo che sia temibile, per la falsificazione, il pezzo grosso.

Venendo alla esportazione, non crediate che la si faccia con i biglietti da 500 e da mille lire. La grossa esportazione si fa con degli assegni circolari, quindi nemmeno questo pericolo deve essere preso in considerazione.

Infine c'è da dire che, se non provvede la circolazione pubblica a coprire il maggior numero di fabbisogni, vi provvede la circolazione privata con quella circolazione fiduciaria che io ritengo, nel pubblico interesse, debba essere contenuta entro certi limiti.

Da ultimo bisogna che ci si ponga il problema del taglio; devo dire che le perplessità espresse dagli onorevoli colleghi non mi sono estranee, e penso che questo stesso timore abbia fino ad oggi trattenuto l'autorità dal varcare la soglia delle 10 mila, perché riteneva così facendo di dare un contenuto meno clamoroso al processo di inflazione. Ma non mi pare si debba ora saltare, con terapia d'ur-

to, a centomila lire. Il salto è molto forte! La considerazione che si è più portati ad usare del 10 come potenza che come multiplo la prenderei con le pinze. Il biglietto da 5000 lire è, diciamo pure, un biglietto veramente infelice; nell'aspetto è simile a quello da mille lire e la gente lo usa con sospetto. Se l'aspetto fosse diverso, ve ne sarebbero di più in circolazione. In ogni caso la media delle paghe oggi è tale che il biglietto da 100.000 lire risulterebbe molto grosso, mentre quello da 50.000 lire potrebbe servire come prima base, non essendo invalsa in Italia l'abitudine di dare paghe con gli assegni.

Pertanto, diamo pure il consenso a biglietti di taglio maggiore, di 100.000 lire, ma raccomandando di iniziare con 50.000 lire.

Resta una considerazione già fatta dai colleghi e che mi permetterò anch'io di fare.

Ringrazio l'onorevole relatore per le cifre che ci ha fornito, ma sarebbe bene ci potesse dare anche le percentuali, perché nel 1960, come dice la relazione, i biglietti da 10.000 lire rappresentavano l'87 per cento, ma cinque anni prima il 79 per cento. Vi è quindi una crescente richiesta di biglietti di grosso taglio.

Per quanto riguarda l'opportunità di una nuova unità di misura, mi pare che tutti i colleghi siano d'accordo. Non è discussione che si possa fare oggi, ma una raccomandazione che penso si possa fare al Governo. Cerchiamo di porre la nostra attenzione su questo argomento e vediamo se sia meglio prendere un atteggiamento piuttosto che un altro. A mio avviso non vi è necessità di cambiare la parola *lira*. Non è detto che chi oggi compra il giornale con 50 lire debba poi comprarlo con 0,50 lire. Si può attuare una unità di misura alta, come mille lire, per cui si possa dire centomila lire o cento scudi, eccetera. In tal modo non si modificherebbe la normale dizione per i piccoli operatori, ma si consentirebbe al miliardo, quel prestigio che oggi non pare che abbia.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

PATRINI, Relatore. Rispondo ad alcune osservazioni.

Ringrazio anzitutto tutti i colleghi intervenuti nella discussione, sia con espressioni di critica, sia di favore al provvedimento.

Onorevole Angelino, ho dei dati relativi ai falsi per i biglietti da 10.000 lire accertati: 164 nel 1964 e 64 nel 1966. A questo proposito, condivido un po' l'opinione dell'onorevole De Ponti che tutti si faranno più guardinghi rispetto a biglietti di un valore più alto.

Riguardo all'esportazione, due o tre colleghi hanno espresso il parere che la fuoruscita illegale della moneta dal Paese non dipende dal taglio. Al Senato è stato chiaramente detto e ripetuto che il nuovo biglietto avrà natura più sostitutiva che aggiuntiva e la sua percentuale di emissione si aggirerà sul 15 o 20 per cento. Prego il Sottosegretario di dire poi una parola sul problema.

L'onorevole Marzotto si è diffuso su ragioni di fondo. Mi risulta che si stanno emettendo 300.000 cambi per piccoli tagli; comunque la circolazione di piccoli tagli, si aggira sui 4 miliardi. Non sono in grado di dire se sia un numero sufficiente, ma la Banca d'Italia sta emettendo 300.000 biglietti.

Riguardo alla circolazione, ringrazio l'onorevole De Ponti per le sottolineature che ha fatto e confesso che reputo anch'io che il biglietto da 5.000 lire sia brutto. Rispondo anche all'onorevole Matarrese. La mia opinione è che vi sia una progressività alla potenza nell'uso delle banconote da 10.000 lire ed è notevole che la media degli affari commerciali e degli acquisti superi le 10.000 lire. Questa è quindi la ragione di fondo del provvedimento.

Per queste ragioni insisto nell'invitare i colleghi all'approvazione del provvedimento, anche perché le assicurazioni date hanno largamente soddisfatto anche il Senato e fanno cadere gli argomenti basati sui timori dell'esportazione illegale del capitale, sulla vischiosità, eccetera. Nel ripetere il parere favorevole al provvedimento, è inteso che è possibile un accenno al problema dell'ammasso degli zeri, ed anche qui mi associo alle considerazioni di chi ha sollevato questo problema.

AGRIMI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Ringrazio anzitutto il relatore, e tutti gli intervenuti al dibattito per le osservazioni che stanno a testimoniare che effettivamente qualcosa vi è da dire in ordine al sistema monetario, sia per quanto riguarda la qualità, sia per quanto riguarda il volume.

Raccolgo l'invito fatto dall'onorevole Marzotto per la sostituzione dei biglietti a più rapida usura.

Il problema al nostro esame è nato su un piano squisitamente tecnico e le cui oscillazioni hanno, però, una ripercussione generale sul sistema monetario. Al Senato si è addirittura parlato di riflessi sull'economia nazionale, ma mi sembra eccessivo. Il problema è principalmente derivato da difficoltà degli uffici di cassa a custodire i biglietti. Il fatto poi che l'82 per cento nelle richieste di circa

700 milioni di pezzi sia concentrato sulle 10.000 lire sta ad indicare un'esigenza esplicita per banconote di valore maggiore.

In questa mia dichiarazione è implicita una seconda e più sostanziale considerazione, che cioè l'emissione dei biglietti da 100 mila lire avrà carattere sostitutivo, e che quindi non c'è nessuna volontà né interesse da parte del Governo ad aumentare il volume complessivo della circolazione monetaria. Si provvederà piuttosto ad un certo volume di sostituzioni di biglietti da 10 mila per un determinato numero di transazioni, perché se è vero che oggi la transazione media nella gran parte dei casi viene ancora soddisfatta, con un foglietto da 10 mila, esiste tuttavia un certo numero di casi in cui il biglietto da 100 mila può essere utile, e non solo per le aziende bancarie, ma anche per i privati.

Per quanto riguarda la falsificazione, si tratta di un pericolo comune a tutti i tagli monetari. Non so in quale sede sia stato affermato che il biglietto da 100 mila lire non può essere falsificato; io non sono d'accordo su questo, il biglietto da 100 mila è esposto a questo pericolo come tutti gli altri biglietti, con la sola attenuante di una maggiore vigilanza da parte di chi lo riceve. Mi sembra quindi di poter tranquillizzare l'onorevole Angelino per quanto riguarda la falsificazione; essa di solito avviene per la moneta di minor valore, perché viene accettata ad occhi chiusi.

Passando all'altro problema, l'esportazione della cartamoneta è vietata, quindi non è che se ne possano fare dei pacchi da spedire all'estero. Piuttosto il problema che il Governo si è posto nel momento in cui ha ritenuto di presentare questo disegno di legge è stato un altro, di natura prevalentemente psicologico. Cioè, premessa l'esistenza di una esigenza tecnica, di una sempre crescente richiesta, e di una pietra di paragone con gli altri paesi europei, ci si è trovati di fronte alla necessità di superare dei problemi di ordine appunto psicologico, temendo che l'emissione di un taglio maggiore a quello precedentemente emesso potesse ingenerare l'impressione, nell'opinione pubblica, di una svalutazione di notevoli proporzioni. A questo punto l'opinione del Governo, quella della Commissione del Senato e quella della Commissione della Camera sembrano essere un po' divergenti. Se si tratta di un problema tecnico, sarebbe meglio presentare la questione in termini tecnici, dicendo che si sostituiscono un certo numero di biglietti da 10 mila con biglietti da 100 mila per esigenze contabili,

pratiche; mentre emettere progressivamente i tagli da 50 mila, e dopo qualche mese quelli da 100 mila, potrebbe dare l'impressione errata, ma psicologicamente valida, di trovarsi di fronte ad una inflazione galoppante, per cui il taglio da 50 mila non ha più valore.

Ecco perché il Governo, nell'accettare la proposta di emissione del biglietto da 50 mila, si è riservato di riflettere, e rimane sempre orientato verso una soluzione che dia corso all'emissione delle 100 mila, ed in seguito anche a quella delle 50 mila, come moneta divisionale di quella già emessa.

Dopo questi chiarimenti, mi permetto di raccomandare alla Commissione l'approvazione del disegno di legge, cui il Governo non ha mai attribuito alcun carattere di urgenza politica, trattandosi di un problema essenzialmente tecnico. Quindi, se la Commissione ritenesse di dover approfondire la questione, non sarà il Governo ad insistere per una immediata approvazione.

Accetto senz'altro la raccomandazione di porre allo studio il problema sollevato dall'onorevole Marzotto richiamato dall'onorevole De Ponti e fatto proprio dall'onorevole Relatore, circa la creazione della lira pesante, problema sul quale però non mi soffermo, perché esula sia dalla nostra odierna discussione, sia dall'ambito delle mie precise competenze.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo unico: .

ARTICOLO UNICO.

È data facoltà al Ministro del tesoro di autorizzare con proprio decreto la Banca d'Italia ad emettere biglietti nei tagli da lire 50.000 e da lire 100.000.

Non essendo stati presentati emendamenti, nessuno chiedendo di parlare, trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio del seguito della discussione del disegno e della proposta di legge: Agevolazioni tributarie a favore delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3940); Dosi e Longoni: Detrazione della imposta di ricchezza mobile del 50 per cento delle somme erogate dalle aziende industriali agli Istituti universitari per ricerche scientifiche (3524).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3940, concernente le agevolazioni tri-

butarie a favore delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, e della proposta di legge n. 3524, di iniziativa dei deputati Dosi e Longoni, concernente la detrazione della imposta di ricchezza mobile del 50 per cento delle somme erogate dalle aziende industriali agli Istituti universitari per ricerche scientifiche.

Il Governo ha chiesto un breve rinvio; se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione sui due provvedimenti è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Nuove disposizioni per la riesportazione dei manufatti dell'industria tessile a scarico delle materie prime temporaneamente importate (3697).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3697, concernente le nuove disposizioni per la riesportazione dei manufatti dell'industria tessile a scarico di materie prime temporaneamente importate.

Il Relatore, onorevole Bassi, ha facoltà di riferire sul provvedimento.

BASSI, *Relatore*. Signor Presidente, ho già svolto la mia relazione in sede referente, quando ci fu anche il consenso unanime della Commissione perché il provvedimento venisse discusso in sede legislativa.

PRESIDENTE. Do atto al Relatore della già svolta relazione, che può considerarsi acquisita e dichiaro aperta la discussione generale. Ricordo ai colleghi che al testo del disegno di legge sono stati preannunciati due emendamenti, il primo è dell'onorevole Botta all'articolo 1 ed è del seguente tenore:

« *Inserire dopo le parole: cotone greggio, le altre: nonché dei manufatti tessili ottenibili dalla lavorazione o trasformazione industriale dei bozzoli, cascami di seta e seta tratta greggia* ».

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Concordo con la sostanza dell'emendamento Botta, e proporrò di inserire un nuovo articolo che diventerà articolo 3, mentre l'attuale articolo 3 diventerà articolo 4. Il nuovo articolo 3 è in grado di ovviare alle richieste dell'onorevole Botta, allargando il campo di applicazione ancor più di quanto egli stesso avesse previsto: esso è del seguente tenore:

« Le disposizioni dei precedenti articoli 1 e 2 sono estensibili alla riesportazione di ma-

nufatti tessili ottenibili dalla lavorazione o trasformazione industriale di materie prime diverse da quelle considerate nel menzionato articolo 1, in relazione alle necessità rappresentate dai settori industriali interessati e compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione finanziaria ».

PRESIDENTE. Il secondo emendamento è stato preannunciato dall'onorevole Raffaelli all'articolo 2, ed è del seguente tenore:

« *Al primo comma, dopo le parole: è facoltà del Ministro delle finanze aggiungere le parole: di concerto con i Ministri del commercio con l'estero e dell'industria* ».

RAFFAELLI. Il mio emendamento all'articolo 2, si inserisce laddove si dà facoltà al Ministro delle finanze di provvedere con proprio decreto alla riesportazione di determinati prodotti. Premesso che questo provvedimento legalizza la situazione, ma non riordina la materia doganale, e tanto meno la riforma in modo da renderla rispondente alla dinamica delle esportazioni, soprattutto in certi settori, a noi è sembrato che dare questa facoltà al Ministro delle finanze — anche se la materia è di sua stretta competenza — fosse un ulteriore elemento per non coordinare, riammodernare e riformare.

Di conseguenza abbiamo pensato che sarebbe giusto che il Ministro delle finanze esercitasse questa facoltà di concerto almeno con i Ministri del commercio con l'estero e dell'industria, onde poter essere controllato da amministrazioni diverse, la cui azione collettiva può essere a sua volta ispirata e consigliata dalle categorie di operatori, dagli organismi locali, eccetera.

Concludo sottolineando che il problema aperto dall'articolo 2 è delicato, ed è bene che la facoltà data al Ministro delle finanze sia sottoposta a controllo.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Su questo emendamento che l'onorevole Raffaelli ha illustrato non mi sento di esprimere una opinione favorevole perché lo introdurre la obbligatorietà di un concerto con i ministri dell'industria e del commercio con l'estero non facilita l'operazione che si vorrebbe legalizzare, ma la complica. Inoltre siamo in un campo puramente tecnico-doganale.

Che cosa deve dire il Parlamento? Che si consenta al rimborso per i manufatti lasciando che l'esportazione possa avvenire anche attraverso una dogana diversa da quella attraverso la quale sono state importate le ma-

terie prime e per opera di un individuo che non sia l'originario importatore. Abbiamo sentito il peso dell'antico regolamento doganale in base al quale l'esportazione deve essere attuata dall'importatore delle materie prime, deve avere per oggetto manufatti ottenuti con il materiale importato e deve avvenire alla stessa dogana di importazione. Ma come si fa ad appurare se i manufatti esportati sono stati fatti con la lana importata, per esempio, o con altra?

Per arrivare a facilitare la determinazione dei manufatti, cioè a coadiuvare l'opera di accertamento dei nostri agenti fiscali che riferiscono al ministero che una data esportazione è fatta da una determinata persona e si riferisce ad una certa determinata lana, io devo subire il concerto con il Ministero dell'industria? Mi pare che questo sia il contrario di una semplificazione. Sarebbe comodo anche per noi, in definitiva, spartire le responsabilità, ma non se ne verrebbe a capo per ogni singola partita, per ogni operazione, perché le ipotesi che possono sorgere sono infinite e tutte praticamente dovrebbero finire per essere oggetto di decreto interministeriale ogni giorno. Quando il Parlamento dice di riconoscere che bisogna semplificare, semplifichiamo davvero!

Quanto poi al fatto che noi dobbiamo intervenire in materia doganale, ricordo che giace da mesi presso questa Commissione il provvedimento di delega. Colgo anzi l'occasione di pregare il Presidente di porlo all'ordine del giorno, giacché in quella sede vogliamo dare le indicazioni opportune affinché il Parlamento e il Governo si muovano secondo le esigenze del commercio internazionale.

ANGELINO PAOLO. In base all'articolo 2 non vi è il pericolo che la CEE ficchi il naso anche in questo settore, come è avvenuto per le pelli lanute?

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. No. La materia che ora trattiamo non è di competenza della CEE.

ANGELINO PAOLO. Si parla di materie prime nazionali o nazionalizzate. Non potranno essere considerate come un *dumping* dalla CEE?

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Abbiamo lane importate ed altre no, è chiaro che le importazioni vengono pagate.

TEMPIA VALENTA. Come vi regolate circa l'incetta delle bollette?

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È un fenomeno del quale non pos-

so parlare perché non lo conosco. Si tratta evidentemente di un risconto che qualcuno fa facendosi pagare, ma i nostri controlli non si spingono a questo. Noi accertiamo la validità della bolletta: che sia vera, non falsificata, che vi sia l'omologazione, che in fondo è responsabilità e degli uffici doganali e delle Intendenze di finanza; poi, a chi è in possesso della bolletta ed ha un documento da cui risulta la veridicità accertata dall'ufficio, paghiamo il rimborso.

RAFFAELLI. Scopo del nostro emendamento era quello di approfondire l'esame su possibili inconvenienti e garanzie. Il discorso non lo abbiamo risolto, anche se comprendiamo le ragioni esposte dal sottosegretario circa le difficoltà che sorgerebbero, ma siamo tutti d'accordo, onorevole Valsecchi, affinché l'ammodernamento non si risolva in una perdita di garanzie per gli operatori.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In questa materia l'amministrazione; anche su sollecitazione del Parlamento, ha cercato di approfondire l'esame, non tanto di queste nuove forme tecnico-doganali, quanto per una semplificazione del sistema, dicendo che dovremmo arrivare alla liquidazione in base ad un solo documento. L'esportatore cioè presenta alla dogana un determinato pacchetto di merce e immediatamente l'Amministrazione liquida il rimborso. Ma prima di arrivare a questo che sarebbe un gran passo, in quanto al momento della snazionalizzazione della merce si ottiene il rimborso, noi, proprio per le preoccupazioni di quest'aula, siamo arrivati a dire che non si doveva fare; e perciò si è adottato il sistema di omologazioni, controlli successivi, liquidazioni e pagamenti effettivi presso la tesoreria, che è pesante.

RAFFAELLI. E oltre tutto mancano gli accreditamenti.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Quando valutiamo le bollette, in certe dogane si tratta di migliaia al giorno e ogni pacco in più appesantisce la situazione, ma intanto manteniamo le garanzie.

RAFFAELLI. Per affinità di materia, dal momento che siamo in tema di velocità dei rimborsi, desidero domandare come funziona il rimborso dell'IGE. Siamo d'accordo che esiste una meccanica delle operazioni macchinosa e contorta, ma guardi, onorevole Sottosegretario, che gli operatori economici della Toscana, del Veneto e delle Marche l'avrebbero anche digerita, ma le dico che i rimborsi del 1966, già tutti pronti per essere liquidati dalla

intendenza di finanza di Firenze, sono tutti li fermi per mancanza di fondi.

Io sono contrario alle macchinosità, ma quando la stessa macchinosità è stata scontata, sopportata, dai settori operativi, e voi impiegate anche tre anni per trovare i fondi, questo secondo danno è peggiore del primo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale nel corso della quale il Governo ha già precisato il proprio pensiero. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« La riesportazione dei manufatti tessili ottenibili dalla lavorazione o trasformazione industriale delle materie prime specificate nelle concessioni istituite con le leggi 27 ottobre 1950, n. 1109 (lana, compresi i cascami e peli animali classificabili come lana, cellulosa e stracci), 5 giugno 1951, n. 540 (*linters* di colone) e 11 marzo 1953, n. 207 (cotone greggio), può essere effettuata, anche per dogana diversa da quella che ha rilasciato la bolletta di temporanea importazione, ad opera di persona diversa dall'intestatario della bolletta medesima, purché di questi risulti espresso il consenso.

Il deputato Botta ha presentato il seguente emendamento:

« *inserire dopo le parole:* "cotone greggio", *le altre:* "nonché dei manufatti tessili ottenibili dalla lavorazione o trasformazione industriale dei bozzoli, cascami di seta e seta tratta greggia" ».

Insiste per la votazione onorevole Botta?

BOTTA. No, signor Presidente. Considero l'emendamento assorbito dall'articolo aggiuntivo preannunciato dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« Per i manufatti considerati nel precedente articolo è facoltà del Ministro delle finanze consentire, con propri decreti, che, sotto la osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi, siano ammessi alla riesportazione prodotti ottenuti con materie prime nazionali o nazionalizzate equivalenti per specie, qualità e quantità a quelli ottenuti od ottenibili dalla lavorazione o dalla trasformazione delle merci importate temporaneamente.

I prodotti esportati, a norma del precedente comma, a carico di bollette di importazione temporanea, assumono, agli effetti di questa legge, la medesima condizione giuridica degli equivalenti prodotti ottenibili dalle merci importate temporaneamente. Parimenti, dopo la sostituzione, le merci importate temporaneamente o i prodotti ottenuti dalla loro lavorazione o trasformazione assumono la condizione giuridica di merci o di prodotti nazionalizzati.

L'onorevole Raffaelli ha presentato il seguente emendamento:

« *Al primo comma, dopo le parole:* "è facoltà del Ministro delle finanze" *aggiungere le parole:* di concerto con i Ministri del commercio con l'estero e dell'industria ».

Insiste per la votazione onorevole Raffaelli?

RAFFAELLI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo aggiuntivo proposto dal Governo, che diventerà, ove approvato, l'articolo 3. Ne do lettura:

« Le disposizioni dei precedenti articoli 1 e 2 sono estensibili alla riesportazione di manufatti tessili ottenibili dalla lavorazione o trasformazione industriale di materie prime diverse da quelle considerate nel menzionato articolo 1, in relazione alle necessità rappresentate dai settori industriali interessati e compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione finanziaria ».

Poiché nessuno ha chiesto di parlare lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3 che diverrà, ove approvato, l'articolo 4. Ne do lettura:

« Le disposizioni contenute nella presente legge restano in vigore fino a quando non saranno state emanate queste sostitutive della "legge sulle importazioni e sulle esportazioni temporanee", approvata con regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 ».

Non essendo stati presentati emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche al decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, concernente sospensione dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana ed istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309 (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3968).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3968, concernente modifiche al decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, relativo alla sospensione della imposta di fabbricazione sui filati di lana ed istituzione di una addizionale speciale alla imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309. Il provvedimento è stato approvato dalla V Commissione permanente del Senato, nella seduta del 6 aprile 1967.

Il Relatore, onorevole Bima, ha facoltà di svolgere la relazione.

BIMA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge 1309 del 4 dicembre 1965, sulla quale il Senato e noi discuteremo a lungo, in sede di applicazione ha dato poi motivo a molteplici rilievi. I primo di questi rilievi, già formulato forse in sede di discussione, e successivamente fatto proprio in sede internazionale dalla Federazione laniera internazionale, riguarda l'onerosità globale della aliquota, comprendente sia l'addizionale speciale del 7,80 per cento — sostitutiva dell'imposta di fabbricazione — sia l'IGE normale, complessivamente gravando di un onere del 15 per cento.

La Federazione laniera internazionale disse e sottolineò che questo gravame sulla lana si poteva anche implicitamente configurarsi come un premio riconosciuto alle industrie produttrici di fibre sintetiche e artificiali, e quindi come una forma di protezione che ostacola il libero commercio internazionale della lana.

Di carattere diverso ma con valore precettivo, furono invece i rilievi fatti al decreto-legge 1118 in sede di MEC. Infatti la CEE vide in alcune norme di questo decreto delle forme di distorsione e di ostacolo al libero commercio, e le giudicò quindi incompatibili con le norme che devono regolare la libera circolazione delle merci in un regime di eguaglianza.

In particolare la CEE ha osservato che è stata decisa una misura di addizionale ridotta sia per i peli fini, che per le lane ricavate

dal delanaggio delle pelli, che per le materie prime destinate alla fabbricazione di tappeti, coperte e tessuti mentre — ed è questo il punto — per la restituzione dell'IGE all'esportazione non è stata stabilita un'aliquota ridotta, né per i tappeti, né per le coperte, né per i feltri tessuti prodotti con il delanaggio, né per i peli fini.

Questo primo rilievo è senz'altro fondato, perché noi potevamo anche stabilire un'aliquota sostitutiva ridotta, però allora dovevamo contemporaneamente fissare anche una aliquota ridotta per la restituzione dell'IGE alla esportazione.

Il secondo rilievo fatto dalla CEE è che i prodotti fabbricati con lana proveniente da stracci beneficerebbero di un rimborso alla esportazione superiore all'effettiva incidenza dell'IGE gravante sui prodotti stessi. Questo rilievo si basa quindi sul fatto che la restituzione dell'aliquota integrativa è superiore a quanto sarebbe giusto. Inoltre si riscontrerebbe anche un'altra anomalia, perché si verrebbe a stabilire che il prodotto fabbricato con stracci, ovvero il prodotto fabbricato in parte con materia prima proveniente da stracci di lana e in parte di lana tosa di prezzo superiore alle 100 lire, è un prodotto di difficile discriminazione ai fini della indicazione dell'IGE. Per cui l'impossibilità di poter accertare se si tratta di lana tosa o di lana rigenerata crea delle gravi difficoltà, e la possibilità di agevolare un determinato tipo di lana. Per questi motivi la CEE, nel formulare i citati rilievi, ha dato al nostro Governo una duplice possibilità. O il nostro Governo non riconosce la fondatezza di tali rilievi e in questo caso ha la possibilità di ricorrere, ai sensi dell'articolo 169 del trattato di Roma, alla Corte di Giustizia internazionale, con tutte le conseguenze che ne potrebbero derivare; oppure il Governo italiano riconosce che i rilievi sono fondati e quindi agisce di conseguenza modificando le norme contestate.

Il Governo presentando il disegno di legge n. 3868 ha riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi in sede CEE.

Nel nuovo testo, modificando l'articolo 3, viene ridotta la aliquota dal 7,80 al 4 per cento; si livella al basso e si elimina la possibilità di discriminazioni. L'aliquota viene livellata alle misure di addizionale in atto esistenti per i peli fini, gli stracci e le lane ricavate dal delanaggio.

Modificando, poi, l'articolo 5 si stabilisce una aliquota minore e differenziata per quanto riguarda il rimborso dell'IGE la quale viene portata all'1,35 per cento per le confezioni,

all'1,90 per cento per i tessuti e al 2,50 per i filati. In passato le aliquote erano rispettivamente del 2,70, del 3,80 e del 5 per cento.

Con l'articolo 4, il Governo aveva stabilito, nel presentare il decreto al Senato, di livellare tutte le sperequazioni che ne sarebbero derivate. Senonché, al Senato, il Relatore ripropose il problema dell'esenzione dei filati destinati alla produzione dei feltri battuti. In questo senso, il Relatore stesso presentò un emendamento che fu concordato con il Governo. Pertanto, la seconda parte dell'articolo unico (ex articolo 4 del decreto) è stata modificata, proprio per tener conto di questa realtà.

Avendo già discusso lungamente su questo provvedimento, non mi resta altro da fare che raccomandare all'approvazione della Commissione il provvedimento stesso nel testo che abbiamo al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TEMPIA VALENTA. Onorevole Presidente, il Relatore ha chiarito i vari aspetti della discussione che si è svolta su questo provvedimento. Certamente, però, sarebbe stato interessante sapere cosa intende fare il Governo alla scadenza; non dobbiamo, infatti, dimenticare che il provvedimento verrà a scadere fra 4 mesi. Proprio alla luce di questo elemento assume un rilievo più grande il ritardo con il quale si è discusso il disegno. Detto ritardo ha provocato non poche difficoltà sia agli operatori che alle dogane, dove oggi giacciono immagazzinate merci non ritirate dagli operatori in quanto questi non sanno come comportarsi.

Vi è ancora un altro rilievo di merito: quando venne discusso il provvedimento concernente la sospensione dell'imposta di fabbricazione sui filati, noi votammo contro; la nostra posizione fu determinata dal fatto che il provvedimento veniva preso isolatamente e senza alcuna garanzia per quello che sarebbe, poi, avvenuto, nell'ambito dell'industria laniera, in ordine al grosso problema dell'occupazione. Alla prova dei fatti, per quel tanto o per quel poco che il provvedimento ha potuto giovare è stato un regalo fatto ai padroni, senza alcuna contropartita né agli effetti dell'industria tessile come tale né agli effetti dell'occupazione. Proprio in questo periodo noi abbiamo visto che nell'industria tessile, anche per effetto di questo provvedimento, vi è stato un tipo di riorganizzazione fondata su una forte riduzione della manodopera. In tutta l'Italia questa riduzione riguarda parecchie decine di migliaia di persone mentre, nel solo biellese, ha raggiunto circa le 10.000 unità.

In realtà la questione è ancora viva e presente; basterebbe soltanto citare quanto sta avvenendo nell'industria laniera proprio in conseguenza degli esperimenti che vengono fatti nel campo della filatura.

Ho voluto sottolineare questi aspetti proprio per dimostrare che il provvedimento non è servito a portare la democrazia (consentitemi di usare questa parola), nelle fabbriche, ma è stato solamente un regalo per i padroni. Ora, si dice, che questo provvedimento non incide sul bilancio dello Stato, in quanto la produzione laniera e dei filati è fatta essenzialmente per l'esportazione.

Io andrei cauto. È vero che l'esportazione ha una forte incidenza; ma è anche vero che noi dobbiamo operare ed agire per creare le condizioni affinché si aumentino i consumi interni, perché altrimenti l'attività industriale sarà sempre precaria. Lo è già adesso che i nostri compratori stanno attraversando un periodo piuttosto delicato. Pertanto il provvedimento ha anche una sua rilevanza sul piano del bilancio, della riduzione delle entrate.

Vorrei infine affrontare un altro problema. Quando si dice produzione di filati, per i feltri battuti bisogna intendersi. Io non sono competente, ma mi pare che i feltri battuti non sono prodotti con filati; e allora introdurre questo elemento di diversificazione nella legge oggi mi sembra che sia un introdurre un elemento che, a parte il fatto che è contrario ai rilievi che sono già stati fatti in passato, introduce nuovi elementi di sperequazione, una nuova fonte di evasione e, in definitiva, un qualche cosa che può anche incentivare alcune pratiche illegittime rispetto alla normale produzione laniera. Per questo abbiamo preannunciato degli emendamenti, perché, secondo il nostro giudizio, il provvedimento dovrebbe restare almeno come il Governo lo aveva presentato, in quanto poneva almeno una valutazione equa, mentre l'emendamento introdotto dal Senato mi sembra sia fuori luogo, immotivato, anche perché l'incidenza dell'industria dei feltri battuti nell'industria laniera è talmente minima che ci domandiamo perché in un disegno di legge che ha già subito tanti rilievi si debba introdurre anche un emendamento di questo genere. La modifica da noi proposta restituisce quindi il provvedimento al suo testo originario.

Abbiamo aggiunto un emendamento riguardante i commercianti di lane, che rientrano nel campo della produzione. Poiché infatti i produttori godono dell'esenzione, non vediamo perché anche i commercianti non

debbano esser esentati, dal momento che utilizzano la lana allo stesso scopo.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ringrazio il relatore per la chiara illustrazione che ha fatto del provvedimento ed anche l'onorevole Tempia Valenta per gli elementi conoscitivi che ha voluto portare circa l'industria tessile laniera.

Il Governo aveva presentato un disegno di legge che non contemplava l'esenzione dei feltri battuti, ma al Senato il provvedimento ha già subito un arresto di 15 giorni, per cui occorre mettersi d'accordo.

Io avevo fatto presente che la eccessiva differenziazione che si era voluta impostare nel precedente provvedimento sarebbe stata una delle cause, o almeno delle concause, che avrebbero in definitiva portato alla critica di tutto il provvedimento ed alla soluzione del 4 per cento a tutti.

Ricordo che, trattandosi di questo genere di provvedimenti, non è possibile assolutamente ottenere misure che vadano a pennello a ciascuno. Resta sempre un settore che rispetto da un altro risulta parzialmente beneficiato, mentre un altro settore può rimanere parzialmente mutilato.

Ora ci si invita a tornare al testo governativo. Io dovrei dire: « Benissimo, mi invitate a nozze! », salvo a ritornare per intero al testo governativo. Il Governo, poiché non si poteva accettare un emendamento nudo e crudo, e ha insistito per la modifica tecnica di tutto il testo ora dovrebbe pertanto tornare al primitivo articolo. Ma la materia è marginale e si tratta di un provvedimento che ha una durata breve, perché fra quattro mesi dovremo riaffrontare il problema e decidere che cosa fare di questa imposta (che è stata istituita in sostituzione di quella di fabbricazione sui filati e sulla lana) con una decisione che, mi auguro, non sia più interlocutoria. Siamo in ritardo con un grosso problema, perché le lane, in attesa del provvedimento, dovrebbero scontare all'atto dell'importazione il 7,20 dell'imposta speciale e questo ha fatto sì che gli operatori economici, in attesa di questo provvedimento, non hanno svincolato le lane, con conseguenze gravi per le aziende che hanno deficienza di materie prime.

Se ora per una espressione marginale « feltri battuti » dovessimo rinviare al Senato, si dovrebbe fare una lunga discussione, perché il Governo ha aderito al testo del Senato per facilitare l'approvazione rapida del provvedimento ed ora dovrebbe spiegare come mai è tornato sui suoi passi.

Poiché la formazione della legge consiste sempre in un dialogo che deve comporsi in unità, ma che concilia opinioni diverse, proprio per questa ragione che presiede ad ogni formazione di volontà comune prego di non insistere.

Circa l'esenzione dal pagamento dell'addizionale speciale che si vorrebbe estesa ai commercianti, io conosco la *mens legis* che è questa: l'imposta sui filati è tolta ed è sostituita da un'imposta speciale che riguarda tutti gli stabilimenti che filano la lana e, particolarmente, tessuti che abbiano una percentuale di lana superiore al 10 per cento e che sono classificati quindi fra i tessuti di lana; se la percentuale è al di sotto non pagano l'imposta speciale, ma devono continuare a pagare l'imposta di fabbricazione.

In pratica si dice che chi svolge il commercio deve essere esentato. Su una posizione di questo genere, se la lana era destinata alla confezione di trapunte, si faceva una esenzione per destinazione. L'applicazione pratica abbiamo visto che è impossibile, perché oltre tutto una serie di controlli si verrebbe ad aggiungere ai numerosi che già abbiamo. Noi siamo perciò d'avviso che, non potendo distinguere la destinazione delle lane di secondo impiego, non possiamo che prendere la decisione — anche se dura — di fare di necessità virtù, se vogliamo tutelare gli interessi dell'erario ed anche della produzione.

D'altra parte io non posso perché ho accettato — per far passare il provvedimento — una ferita del 0,01 per cento, accettarne un'altra, pur sul piano di una certa parità razionale che non nego, assai più rilevante. Non posso accettare un principio che produrrebbe un'evasione d'imposta che diventerebbe troppo vasta.

TEMPIA VALENTA. Un provvedimento di questo genere è tale da rendere possibile una enorme sperequazione; infatti i prodotti potrebbero affermare che una grossa quantità di lana serve per un feltrificio, mentre poi viene usata in altro modo.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Noi controlliamo, ma è il commerciante che non ci dice perché importa la lana.

TEMPIA VALENTA. Se ad un certo punto un feltrificio sorge vicino ad un lanificio, siccome i feltri vengono prodotti con il cascame, si può far credere di aver comprato la lana per fare i feltri, mentre poi viene destinata ad altro uso.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Onorevole Tempia, se io le rac-

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1967

contassi su questa materia quanto leggo sui rapporti che mi arrivano da tutte le parti d'Italia, ci sarebbe da inorridire.

Perciò le dirò onestamente, onorevole Tempia, che se la Commissione approva io dovrò fare opposizione al Senato, perché il Governo non ritiene di poter accogliere un emendamento del genere di quello da lei proposto per esenzione al commercio senza nemmeno una cautela.

TEMPIA VALENTA. Per non complicare le cose e non ritardare l'approvazione del provvedimento, io ritiro l'emendamento, sia però chiaro che il problema rimane, e che è molto serio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale nel corso della quale il rappresentante del Governo ha già chiarito il proprio pensiero. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo unico.

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, è sostituito dal seguente:

« Nel periodo di sospensione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine per i filati di lana di cui al precedente articolo 1, per gli atti economici relativi al commercio delle seguenti materie prime tessili contemplate dalla tabella allegata A alla legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267, in aggiunta all'aliquota della imposta generale sull'entrata, dovuta una volta tanto, a norma dell'articolo 2 della citata legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni ed all'addizionale di cui alla legge 15 novembre 1964, n. 1162, si applica sulla entrata imponibile l'addizionale speciale nelle misure sotto indicate:

645	lane in massa	4%
ex 646	pelì fini non nominati né compresi altrove, in massa, esclusi quelli di coniglio, di lepre, di castoreo e di nutria	4%
647	pelì grossolani di animali della specie bovina ed equina (eccettuati i crini) e di capra comune e simili, e loro cascami, puri o misti	4%
648	cascami di lana e di pelì fini, puri o misti	4%
649	sfilacciati di lana o di pelì fini, puri o misti	4%

650 lane e pelì, cardati o pettinati 4%
 757 stracci (avanzi, ritagli e cimose di tessuti o di feltro, anche nuovi, oggetti cuciti usati, inservibili all'uso loro proprio, vecchie reti, cordami fuori uso e simili) non utilizzabili che per la sfilacciatura, per la fabbricazione della pasta per carta, per pulitura di macchine od altri simili usi 4% ».

L'articolo 4 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, è sostituito dal seguente:

« L'addizionale speciale prevista dal precedente articolo 3 non è dovuta quando le materie prime tessili ivi contemplate vengano acquistate nel territorio dello Stato od importate dall'estero da imprese produttrici di feltri battuti ovvero da ditte che producono filati diversi da quelli contemplati dal precedente articolo 1, contenenti lana in quantità non superiore al 10 per cento.

A tal fine le imprese produttrici di feltri battuti devono dichiarare, sotto la loro esclusiva responsabilità, alle Intendenze di finanza, per gli acquisti nel territorio dello Stato, o alla dogana, per l'importazione dall'estero, l'attività da esse esercitata indicando gli stabilimenti o laboratori in cui l'attività stessa viene svolta e la loro potenzialità ed allegando a tale dichiarazione un certificato della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nella cui circoscrizione l'impresa ha la propria sede, attestante la veridicità della dichiarazione stessa nonché un certificato del competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione attestante che l'impresa interessata non esercita l'attività di filatura.

Allo stesso scopo i fabbricanti che producono filati contenenti lana in quantità non superiore al 10 per cento debbono esibire alle intendenze di finanza per gli acquisti nel territorio dello Stato delle materie prime tessili contemplate dal precedente articolo 3, o alla Dogana per l'importazione dall'estero delle stesse materie prime, apposito certificato rilasciato dai competenti Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione dal quale risulti che la ditta interessata esercita la produzione di tali filati.

Qualora le materie prime tessili acquistate nel territorio dello Stato o importate dall'estero, ai sensi del primo comma del presente articolo, vengono impiegate dall'acqui-

rente o dall'importatore nella produzione di manufatti diversi da quelli contemplati dallo stesso primo comma ovvero vendute ad imprese esercenti attività diverse da quelle indicate nel comma medesimo, colui che utilizza le materie prime per i detti impieghi ovvero il venditore di esse è tenuto ad assolvere l'addizionale speciale prevista dal precedente articolo 3 commisurata rispettivamente al prezzo all'ingrosso all'atto del passaggio al reparto d'impiego ovvero al prezzo di vendita effettivamente praticato, mediante emissione di fattura o di altro equivalente documento ».

Il primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, è sostituito dal seguente:

« Nel periodo in cui resterà in vigore l'addizionale speciale istituita dal precedente articolo 3, per i prodotti tessili di seguito indicati, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e la corrispondente imposizione di conguaglio all'importazione, previste dalla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, sono aumentate in relazione al maggior onere derivante dall'addizionale medesima, mediante la applicazione delle seguenti aliquote integrative:

a) prodotti di cui all'articolo 12, lettera b), della legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267, contenenti lane, peli o crini in quantità superiore al 10 per cento: 1,35 per cento;

b) prodotti elencati nella tabella allegata B alla legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267, contenenti lane, peli o crini in quantità superiore al 10 per cento: 1,90 per cento esclusi i feltri battuti;

c) prodotti elencati nella tabella allegata C alla legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267, contenenti lane, peli o crini in quantità superiore al 10 per cento: 2,50 per cento.

Il secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, è soppresso ».

Gli onorevoli Tempia Valenta, Lenti, Soliano e Raffaelli hanno presentato i seguenti emendamenti all'articolo unico:

« Al secondo comma, dopo le parole: od importate dall'estero, *sopprimere le parole:* da imprese produttrici di feltri battuti ».

« Dopo il secondo comma, inserire il seguente:

« L'esenzione dal pagamento dell'addizionale speciale previste per le ditte che producono feltri contenenti lana in quantità non superiore al 10 per cento viene estesa ai commercianti che acquistano dette materie prime destinate allo stesso impiego ».

« Sopprimere il terzo comma ».

« Al comma sesto, lettera b), *sopprimere le parole:* esclusi i feltri battuti ».

Insiste, onorevole Tempia, per la votazione degli emendamenti?

TEMPIA VALENTA. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il provvedimento che consta di articolo unico al quale non sono stati apportati emendamenti sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Ruolo speciale mansioni di ufficio per sottufficiali della guardia di finanza (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (2951-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2951-B, concernente il ruolo speciale mansioni d'ufficio per sottufficiali della guardia di finanza.

Sulle modifiche apportate dalla V Commissione permanente del Senato ha facoltà di riferire il relatore, onorevole Turnaturi.

TURNATURI, *Relatore*. Il disegno di legge, che torna ora all'esame della Commissione, è rivolto ad estendere alla Guardia di finanza le norme contenute nella legge 10 giugno 1964, n. 447, in materia di costituzione del ruolo speciale mansioni d'ufficio, già attuate da quasi tre anni nell'arma dei carabinieri.

La Camera lo esaminò per la prima volta oltre un anno fa ed apportò al testo originario alcuni emendamenti, con i quali si prevedeva:

che il provvedimento avesse effetto dalla data di entrata in vigore della predetta legge 10 giugno 1964, n. 447; eliminando così l'ingiusta sperequazione venutasi a determinare a danno dei soli sottufficiali della guardia di finanza nei confronti dei parigrado di tutte le altre forze armate;

la riammissione in servizio a domanda dei marescialli maggiori del ruolo speciale mansioni d'ufficio congedati in anticipo ri-

spetto al raggiungimento del limite di età di anni 61, in applicazione dell'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, estesa alla guardia di finanza per effetto della legge 17 aprile 1957, n. 260;

il passaggio a domanda nel ruolo speciale mansioni d'ufficio, a partire dalla data in cui vi hanno acquisito titolo, dei marescialli ordinari e dei marescialli capi cessati dal servizio nelle more dell'estensione alla guardia di finanza delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 10 giugno 1964, n. 447.

Tali emendamenti, che furono proposti dallo stesso vostro relatore, erano dettati da non contestabili esigenze di equità perché prendevano in considerazione la posizione dei marescialli maggiori del ruolo speciale mansioni d'ufficio della guardia di finanza inviati prematuramente in congedo, mentre nelle tre forze armate i collocamenti a riposo anticipati del personale dei corrispondenti ruoli erano stati, di fatto, sospesi, nonché quella dei marescialli capi e dei marescialli ordinari che, nelle more dell'estensione alla guardia di finanza delle norme circa la formazione del ruolo speciale per mansioni d'ufficio introdotte dall'articolo 8 della legge 10 giugno 1964, n. 447, sono stati raggiunti dai limiti di età e collocati a riposo, mentre avrebbero potuto, allo stesso titolo dei loro colleghi dell'esercito, transitare nel ruolo speciale, ove la disposizione sopra richiamata fosse stata immediatamente applicata alla guardia di finanza.

Il Senato ha introdotto altri emendamenti che, mentre rispettano le esigenze equitative alle quali ho fatto dianzi cenno, perfezionano il provvedimento sotto l'aspetto della sua formulazione tecnica, in quanto stabiliscono che:

i marescialli capi ed i marescialli ordinari potranno essere riammessi in servizio e trasferiti nel ruolo speciale mansioni d'ufficio solo ove non abbiano ancora raggiunto il 61° anno di età;

il periodo trascorso nella posizione di quiescenza dai tali soggetti sia considerato ad ogni effetto interruzione del servizio (il che esclude la corresponsione di assegni per servizi non prestati).

Inoltre, la diversa formulazione dell'articolo 2 adegua in tutto la struttura del ruolo speciale mansioni d'ufficio della guardia di finanza a quello dell'analogo ruolo dei carabinieri secondo le modalità di cui alla legge n. 491 del 1965.

Con gli emendamenti apportati dall'altro ramo del Parlamento il provvedimento meglio

risponde all'esigenza di non turbare il ritmo degli avanzamenti né quell'equilibrio fra le possibilità di carriera dei sottufficiali dei vari corpi di polizia che è stato solo di recente raggiunto nel quadro di una unificazione delle norme di stato e di avanzamento, tuttora in via di sviluppo.

Propongo pertanto che la Commissione approvi il disegno di legge nel testo adottato dal Senato, concludendo così l'iter di questo provvedimento che risponde non solo alle legittime aspettative degli interessati, da lungo tempo ormai maturate, ma anche agli interessi della Amministrazione, in quanto la nuova struttura data al ruolo speciale mansioni d'ufficio è stata già positivamente sperimentata nell'Arma dei carabinieri, organismo militare, cui, nel tempo, la guardia di finanza si è sempre adeguata in un costante parallelismo delle posizioni di Stato, d'ordinamento e d'avanzamento del personale.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore, e dichiaro aperta la discussione sulle modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

ANGELINO PAOLO. Con l'emendamento apportato dal Senato al secondo comma dell'articolo 2, viene istituito un ruolo speciale in soprannumero per i sottufficiali che erano già stati messi in pensione e che saranno ora richiamati in servizio.

Io vorrei che mi venisse chiarito, perché non ne afferro bene il senso, il punto in cui si dice: « vengono reinseriti nel ruolo con decorrenza dalla data del congedo ». Non mi è chiaro perché d'altra parte si dice che il periodo trascorso in posizione di congedo, viene considerato interruzione del servizio ad ogni effetto. Ma a quali effetti vale allora la decorrenza dalla data del congedo? E che cosa significa « interruzione del servizio a tutti gli effetti »? È questo il punto da chiarire: quando gli interessati vengono richiamati in servizio, rinunciano alla pensione, oppure cumulano stipendio e pensione?

TURNATURI, *Relatore*. A me sembra che la norma voglia raggiungere questo obiettivo: di evitare che all'atto della riassunzione possano avere diritto al pagamento degli stipendi per il periodo in cui erano in quiescenza. In effetti sono andati in pensione per un ritardo nell'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Quindi rinunciano al trattamento pensionistico.

TURNATURI, *Relatore*. Nel periodo in cui sono in servizio certamente. Infatti, nel momento in cui sono in servizio godono del trattamento del grado e della mansione che svol-

gono, ma questo trattamento non è certamente cumulabile con la pensione.

ANGELINO. Vorrei spiegarmi: abbiamo approvato una brutta legge che permette a chi è pensionato di considerarsi richiamato in servizio per cui la pensione gli viene riliquidata nel nuovo grado. Ciò nel caso che rinunci alla pensione, altrimenti percepisce l'uno e l'altra; cioè la pensione ed il trattamento di servizio. Ecco perché chiedo che questo fatto sia ben specificato onde non creare dei precedenti.

VASECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ritengo che le obiezioni sollevate dall'onorevole Angelino siano ovviate dal quarto comma dell'articolo 3 che dice: « Il periodo trascorso nella posizione di congedo dai marescialli capi e dai marescialli ordinari di cui al precedente comma è considerato interruzione dal servizio ad ogni effetto ».

ANGELINO. E se non vi è una specifica interruzione nel servizio?

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si percepisce la pensione soltanto quando il servizio è definitivamente interrotto.

TURNATURI, *Relatore*. Concordo pienamente con le considerazioni dell'onorevole Sottosegretario; il quarto comma dell'articolo 3 tacita le preoccupazioni dell'onorevole Angelino. Questa strutturazione rispecchia fedelmente quella attualmente in vigore per l'arma dei carabinieri.

ANGELINO. Mi basta quanto esposto dall'onorevole Sottosegretario e dal collega Relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle modifiche apportate dal Senato, nel corso della quale il Relatore ed il rappresentante del Governo hanno chiarito il proprio pensiero.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato. L'articolo 1 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

L'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della Guardia di finanza è fissato in 380 unità.

In relazione al numero dei posti d'organico occupati da sottufficiali del suddetto ruolo sono lasciati vacanti altrettanti posti nell'organico dei sottufficiali di uguale grado.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 17 aprile 1957, n. 260, è abrogato.

La V Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

L'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della Guardia di finanza è fissato in 380 unità.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 17 aprile 1957, n. 260, è abrogato.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

Le disposizioni della presente legge concernenti l'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio ed il trasferimento in detto ruolo dei sottufficiali della Guardia di finanza hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 10 giugno 1964, n. 447.

I marescialli maggiori già appartenenti al ruolo speciale mansioni d'ufficio collocati in congedo anteriormente al raggiungimento del limite di età a partire dalla data suddetta, possono, a domanda, essere riammessi nel ruolo con decorrenza dalla data del congedo.

I marescialli capi e i marescialli ordinari, collocati a riposo per raggiunti limiti di età successivamente all'entrata in vigore della legge 10 giugno 1964, n. 447, potranno, a domanda, se riconosciuti idonei e meritevoli dalla apposita Commissione di cui all'articolo 3 della legge 17 aprile 1957, n. 260, essere ammessi nel ruolo speciale per mansioni di ufficio a decorrere dalla data del collocamento a riposo.

Le relative istanze dovranno essere presentate, dal personale indicato nei due commi precedenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La V Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

Le disposizioni della presente legge concernenti l'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della Guardia di finanza hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 10 giugno 1964, n. 447.

I marescialli maggiori già appartenenti al ruolo speciale mansioni d'ufficio, collocati in congedo, a partire dalla data suddetta, per

effetto delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, anteriormente al raggiungimento del limite di età, possono, a domanda, essere riassunti in servizio e reinseriti nel ruolo con decorrenza dalla data del congedo.

I marescialli capi e i marescialli ordinari, collocati a riposo per raggiunti limiti di età a far data dall'entrata in vigore della legge 10 giugno 1964, n. 447, possono, a domanda, se riconosciuti idonei al servizio militare incondizionato e giudicati meritevoli dalla commissione di cui all'articolo 3 della legge 17 aprile 1957, n. 260, essere riammessi in servizio e trasferiti nel ruolo speciale per mansioni d'ufficio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il periodo trascorso nella posizione di congedo dai marescialli capi e dai marescialli ordinari di cui al precedente comma è considerato interruzione dal servizio ad ogni effetto.

Le istanze relative dovranno essere fatte pervenire al Comando generale della Guardia di finanza dal personale indicato nel secondo e nel terzo comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

Al riassorbimento delle eccedenze che si venissero a determinare nei gradi di maresciallo maggiore, di maresciallo capo e di maresciallo ordinario in dipendenza della applicazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente, sono devolute le vacanze che si formeranno per i collocamenti a riposo a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

La V Commissione del Senato ha soppresso l'articolo 4.

Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 4, adottata dal Senato.

(È approvata).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

All'onere di lire 22.500.000 derivante per l'esercizio 1966 dall'attuazione della presen-

te legge sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La V Commissione del Senato lo ha così modificato *sub* articolo 4:

ART. 4.

All'onere di lire 100.000.000 derivante per l'esercizio 1967 dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti sui capitoli 1189 (lire 50.000.000) e 1207 (lire 50.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 4, nel testo del Senato.

(È approvato).

Il disegno di legge verrà votato, in fine di seduta, a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3915).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza » (3915).

Il Relatore, onorevole Napolitano Francesco, ha facoltà di svolgere la relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 3915, già approvato dal Senato, coordina tutta la materia riguardante il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di finanza. Le norme hanno subito nel tempo numerose modificazioni con interventi legislativi, spesso non adeguati alla evoluzione che tale materia ha subito per le forze armate, anche in relazione al testo unico concernente le norme per il reclutamento degli ufficiali dell'esercito approvato il 18 dicembre 1964, n. 1414.

Vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli commissari su alcune innovazioni che vengono introdotte con il presente disegno di legge. All'articolo 3 si stabilisce che i sottufficiali della guardia di finanza per poter accedere all'accademia debbono essere in possesso di licenza di scuola media superiore. Tale norma s'impone, a mio parere, oltre che per equiparare tali sottufficiali a quelli delle altre armi, anche per il fatto che il concorso presenta le stesse difficoltà sia per i concorrenti interni sia per quelli esterni.

È stata inoltre soppressa la suddivisione dei posti messi a concorso; l'età minima e massima non viene più riferita al 31 ottobre ma al 31 dicembre. Un'altra innovazione è quella riguardante la facoltà concessa al Ministro delle finanze di conferire, nella misura non superiore al 10 per cento, i posti che risultassero disponibili alla data di approvazione della graduatoria.

L'innovazione di maggior rilievo riguarda il reclutamento di un certo numero di ufficiali dai marescialli, mediante concorso per titoli ed esami.

Tale provvedimento, che estende alla guardia di finanza le norme già vigenti per le altre forze armate, è di notevole importanza. Infatti il corpo potrà disporre di ufficiali di sicura preparazione tecnica ed esperienza in quanto è noto che parecchi marescialli sono impiegati già in funzioni che spetterebbero ad ufficiali subalterni.

Per questi motivi, il Relatore raccomanda alla Commissione l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MATARRESE. Vorrei solamente chiedere un chiarimento all'onorevole Sottosegretario. Corrisponde a verità che su 30 posti disponibili messi a concorso lo scorso anno per l'ammissione all'accademia della guardia di finanza, 25 siano andati a figli di ufficiali della guardia stessa?

VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Posso prendere informazioni onde chiarire questo punto; bisogna tener presente che il Ministero non interviene su queste questioni.

TURNATURI. Desidero precisare che darò voto favorevole al provvedimento, però desidererei formulare al rappresentante del Governo una raccomandazione.

Noi assistiamo a questo fenomeno: ogni provvedimento che riguarda le forze armate viene esteso alla guardia di finanza con un ritardo di due, tre, quattro o cinque anni.

Con il provvedimento odierno si ovvia ad un inconveniente con un ritardo di oltre tre anni rispetto alle forze armate.

Io vorrei esprimere un voto a nome dell'intera Commissione: che il Governo si renda interprete della esigenza che la guardia di finanza, quando sono in corso provvedimenti per le forze armate, sia ricordata, perché non vi è nessuna ragione di tenere il corpo della guardia di finanza in una posizione di quasi subordinazione, tanto più che assolve una funzione essenziale per la finanza pubblica.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale nel corso della quale il rappresentante del Governo ha puntualizzato il proprio pensiero.

Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

La nomina ad ufficiale in servizio permanente della Guardia di finanza ha luogo col grado di sottotenente.

Per conseguire la nomina è necessario possedere i seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano. Possono essere nominati ufficiali, qualora soddisfino alle altre condizioni prescritte dalla presente legge, anche gli italiani non appartenenti al territorio della Repubblica;

2) avere compiuto con esito favorevole i corsi di reclutamento previsti dalla presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

Gli ufficiali in servizio permanente sono tratti:

1) dagli allievi dell'Accademia della Guardia di finanza, che abbiano superato un corso di reclutamento della durata di due anni;

2) dai marescialli in servizio permanente della Guardia di finanza, che abbiano superato un corso della durata di un anno, al quale siano stati ammessi in seguito a concorso per titoli ed esami.

(È approvato).

ART. 3.

L'ammissione al corso dell'Accademia ha luogo mediante concorso per esami a cui possono partecipare:

1) i giovani, anche se già alle armi, muniti di diploma di maturità classica o scientifica ovvero del diploma di abilitazione tec-

nica rilasciato da qualsiasi sezione o indirizzo specializzato degli Istituti tecnici, commerciali, industriali, agrari, nautici o per geometri ovvero del diploma di abilitazione magistrale, che abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 23°;

2) i sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma o in rafferma della Guardia di finanza muniti di uno dei titoli di studio di cui al precedente n. 1), che non abbiano superato il 30° anno di età.

(È approvato).

ART. 4.

Gli aspiranti al concorso di ammissione al corso dell'Accademia di cui all'articolo 2, n. 1), devono possedere, oltre ai requisiti indicati nei precedenti articoli 1 e 3, anche i seguenti:

a) essere celibi o vedovi, e comunque senza prole;

b) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

c) essere riconosciuti in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, come ufficiale.

(È approvato).

ART. 5.

I marescialli in servizio permanente aspiranti al concorso di ammissione al corso per la nomina ad ufficiale di cui al n. 2) dell'articolo 2, oltre a possedere i requisiti indicati nell'articolo 1 debbono avere età non superiore a quaranta anni e devono essere riconosciuti in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, come ufficiale.

(È approvato).

ART. 6.

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti dalla presente legge.

Il requisito dell'età va riferito al 31 dicembre dell'anno in cui vengono banditi i concorsi.

(È approvato).

ART. 7.

Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per ciascuna delle forme di reclutamento di cui all'articolo 2 è stabilito

di volta in volta con determinazione del Ministro delle finanze.

I posti da assegnare alla forma di reclutamento di cui al n. 2) dell'articolo 2 non possono superare la metà di quelli messi a concorso, nello stesso anno, per gli allievi dell'Accademia.

Il Ministro delle finanze ha facoltà di conferire, secondo l'ordine di graduatoria, oltre ai posti messi a concorso, anche quelli che risultano disponibili alla data di approvazione della graduatoria in misura non superiore al decimo dei posti messi a concorso per ciascuna forma di reclutamento.

(È approvato).

ART. 8.

La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo decorre:

a) per i provenienti dagli allievi della Accademia, da data successiva a quella in cui ha termine la valutazione finale del corso cui hanno partecipato;

b) per i provenienti dai marescialli, da data successiva a quella di approvazione della graduatoria finale del corso cui hanno partecipato, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale, nello stesso anno solare, sono nominati ufficiali i provenienti dall'Accademia.

(È approvato).

ART. 9.

Sono abrogati il regio decreto 24 luglio 1940, n. 1178, l'articolo 5 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 147.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Adeguamento dei limiti di valore previsti dal regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, sulle facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e sulle attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del direttore generale dell'Amministrazione stessa (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3782).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adeguamento dei limiti di valore previsti dal regio

decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, sulle facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e sulle attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Direttore generale dell'Amministrazione stessa».

Il Relatore, onorevole Silvestri, ha facoltà di svolgere la relazione.

SILVESTRI, Relatore. L'Amministrazione dei Monopoli di Stato con la legge del 1927 ha visto stabiliti i limiti di valore per la competenza rispettivamente del Direttore generale e del Consiglio di amministrazione.

La successiva legge del 1953 ha elevato detti limiti di valore di 60 volte rispetto a quelli del 1927. Tuttavia, nonostante questo aumento, — data la natura dei Monopoli di Stato, cioè di una azienda che produce beni e servizi e che ha quindi bisogno di una certa rapidità in talune decisioni, e data anche la svalutazione della moneta —, anche i nuovi limiti sono risultati inadeguati alle esigenze di funzionamento di questa amministrazione.

Il disegno di legge tende pertanto a portare il livello di questi limiti di valore a 120 volte quello del 1927, proprio per dare, attraverso questo aumento dei limiti di competenza, quella necessaria autonomia e funzionalità a questa azienda a carattere industriale.

Per i suesposti motivi, come relatore, mi dichiaro favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MARZOTTO. Sono d'accordo con il relatore, ma, approfittando della presenza del Sottosegretario, vorrei richiamare qui una vecchia storia che potrebbe essere presa come esempio di strana conduzione da parte dell'azienda monopoli e che dura dal 1951. In quell'anno infatti fu deciso in sede politica di costruire una fabbrica in Polesine da parte dell'azienda monopoli.

Nel 1956 la decisione divenne esecutiva e si iniziarono i lavori, con ampiezza di mezzi, ad Adria. Lo stabilimento è già ultimato da circa due anni e mezzo ed in esso restano accese tutta la notte le luci per dare un'idea di « vivacità », mentre non c'è ancora né un impiegato, né un operaio, e giustamente ci si chiede come mai i dirigenti non siano riusciti ancora ad avviare una produzione.

Se poi si considera il lato amministrativo della vicenda, si dovrebbe dire che nessun privato potrebbe mai permettersi di tenere inutilizzati per anni degli impianti e dei macchinari (che fra l'altro invecchiano rapidamente) senza metterli in movimento.

Delle due l'una: o questo stabilimento è stato fatto per gabbar la gente e non sarà mai

aperto, e allora forse potrebbe essere passato a qualche artigiano, a qualche cooperativa o a qualche altro organismo; oppure questo stabilimento deve entrare in funzione, e allora conviene che sia messo subito in grado di funzionare.

Chiedo scusa di essermi intrattenuto su una questione strettamente locale, ma non avendo mai ottenuto dal competente ministero una risposta soddisfacente, ho colto questa occasione perché risulti la mia profonda insoddisfazione riguardo ad una situazione che non depono bene e che induce ad un giudizio severo sulla efficienza di questa conduzione.

Se il sottosegretario potesse rispondermi, mi tranquillizzerebbe per dare a cur leggero il voto favorevole al disegno al nostro esame.

VILLANI. Non credo che il nostro gruppo possa essere contrario a questo disegno di legge, perché, per le esigenze del monopolio di Stato di ammodernare, per i valori che sono cambiati, le misure proposte giungono anzi in ritardo. Vorrei fare però una considerazione più generale: abbiamo solo noi, credo, in corso tre o quattro leggi che riguardano la riforma di norme concernenti il Monopolio. Ciò indica che il Ministero delle finanze provvede quando si presentano le singole occasioni, senza nessuna visione organica circa quello che deve essere il funzionamento di una azienda dell'importanza dei monopoli di Stato.

Dico queste cose perché noi da anni ci stiamo battendo per una riforma organica, come penso il sottosegretario ricordi; ed a maggior ragione oggi che vi è anche il problema del mercato comune, le cui politiche di integrazione necessariamente imporranno una riforma. Perché allora dobbiamo continuare ad andare avanti così, con provvedimenti limitati, parziali, in ritardo, che veramente prestanto il fianco e facilitano l'atteggiamento critico dei liberali verso le aziende di Stato? Noi stessi non possiamo ritenere infondate — non ne facciamo mistero, dati certi atteggiamenti — alcune critiche che vengono da quella parte. Si intende che i liberali poi vanno oltre per le loro concezioni, ma hanno il diritto di sostenerle anche se i fatti dimostrano che sono sbagliate.

Ricordo che all'epoca del ministero Andreotti sostenemmo una grossa battaglia per definire il potere, ma non puramente consultivo, del Consiglio di amministrazione; perché tutte le questioni che sono sorte in questo frattempo a cosa sono dovute, onorevole Valsecchi? Sono dovute alla struttura autoritaria creata con il fascismo nel 1924, per cui

non conto nessuno all'infuori del ministro. Ricordiamo il caso Trabucchi. In fondo il ministro Trabucchi faceva delle valutazioni a suo avviso giuste, anche contro il parere del Consiglio d'amministrazione, e la legge normalmente gli dava questo diritto. Questo è un problema di fondo.

In un'azienda come quella di cui si tratta, i protagonisti della produzione non sono rappresentati. Sono cose assurde sotto tutti gli aspetti!

Il nostro gruppo, pertanto, pur riconoscendo l'esigenza di adeguare i poteri in questione alle necessità funzionali dell'azienda, non può non rilevare questo atteggiamento contrario agli interessi dello Stato: non contrario alle nostre posizioni, ma contrario agli interessi dello Stato.

Se guardiamo la questione della manifattura di Adria, per esempio, ricordo che il collega Malfatti ha portato degli elementi nella discussione e l'onorevole Preti, se non ricordo male, diede una risposta. Ma la causa profonda delle disfunzioni è da ricercarsi nel modo sbagliato, negativo, di affrontare questo problema; nel rifiuto di adottare soluzioni razionali ed adeguate all'importanza del problema stesso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SILVESTRI, Relatore. Io vorrei dire, tenendo conto delle osservazioni che sono state fatte salvo la parte che riguarda direttamente il Sottosegretario, all'onorevole Marzotto che l'argomento da lui sollevato non è certo inerente al provvedimento, e che se volessimo parlare da un punto di vista elettorale io direi di mettere subito in funzione la manifattura di Adria; penso però che, se l'Amministrazione dei monopoli di Stato vuole prendere un indirizzo produttivistico, abbia in mente una concentrazione delle manifatture. Vorrei a questo proposito ricordare che, mentre le manifatture estere hanno una produttività molto alta in rapporto ai dipendenti — e ne potrei citare una delle più razionali in Europa, quella della Renz a Berlino con 1000 dipendenti (non tutti operai, circa 900 operai e 100 impiegati) —, con una produzione di 65 milioni di pezzi al giorno, le nostre tre manifatture più importanti, cioè quelle di Milano, Bologna e Napoli, producono ognuna sui 20 milioni di pezzi al giorno.

In questo caso quindi è il Ministero che deve illuminarci sugli indirizzi che vuole seguire, perché non avrebbe ragione l'istituzione di una nuova manifattura ad Adria a meno

che ciò non corrisponda alle esigenze di un determinato tipo di prodotto; non avrebbe ragione perché sappiamo che recentemente sono state soppresse due manifatture, di cui una è quella di Carpi. Quella di Salerno invece è stata sospesa.

Per quanto riguarda l'osservazione del collega Villani il discorso si fa molto più ampio; anche recentemente infatti c'è stata una discussione al Parlamento su interpellanze provenienti da tutte le parti politiche, circa il futuro assetto di questa importante azienda di Stato. È indubbio che, per la sua strutturazione, l'azienda non è certo produttiva ed in grado di dare il risultato economico che da essa si può pretendere. È pur vero però che guardando i bilanci aziendali che, fino al 1963-1964 hanno dato un avanzo di gestione, e poi dopo il 1964 sono passati in deficit raggiungendo il limite massimo di 31 miliardi con il consuntivo del 1965, dobbiamo dire che il bilancio è gravato da oneri extra aziendali notevoli, tra cui quello delle pensioni, che da solo porta oltre 10 miliardi netti di gravame.

La spesa per la Guardia di finanza, che grava sul bilancio industriale dell'Azienda dei monopoli, dovrebbe in verità essere addebitata sul bilancio dello Stato, operando la Guardia di finanza in difesa dell'imposta di consumo; questo bisogna dirlo contro le facili accuse circa l'andamento del bilancio dell'amministrazione del Monopolio. Occorre inoltre dire che nel 1966 il deficit è molto diminuito, riducendosi dai 16,19 miliardi preventivati, a soli 6 miliardi. Stando così le cose, nel 1967 si può sperare in un pareggio.

Bisogna poi dire che alcuni provvedimenti sono in vista per sanare il bilancio, e che è cambiata la ripartizione tra quota dovuta al fornitore e la quota di imposta, che precedentemente prevedeva un riporto dell'80 e 20 per cento. Oggi è dell'82 e 16. È aumentata la quota dovuta a titolo di imposta, ed è diminuita la quota che affluisce come ricavo al bilancio industriale.

È evidente che l'amministrazione dovrà subire degli adeguamenti nella sua struttura, sia per quanto riguarda il settore coltivazione che quello industriale. Il settore della coltivazione è infatti regolato da un provvedimento che risale al 1923 ed è ispirato ad un principio prettamente fiscale; mentre oggi in questo settore la questione fiscale è diventata ormai secondaria perché non si contrabbanda più la foglia di tabacco, ma il prodotto finito. Lo spirito di ormai inutili provvedimenti di carattere fiscale grava ancora sulle campagne dove si coltiva il tabacco, aumentando i costi

per l'Amministrazione del Monopolio, e creando gravami e disincentivazione per i coltivatori di tabacco.

Per esempio il regolamento di coltivazione, dovrebbe essere rifatto secondo un concetto tecnico-economico, e non più secondo principi di carattere fiscale.

La stessa struttura amministrativa di questa azienda, legata com'è al bilancio dello Stato, è inceppata di fronte a tutti i provvedimenti che oggi è necessario prendere anche con urgenza. Noi le chiamiamo amministrazioni autonome, ma l'autonomia è del tutto formale, tanto è vero che il problema non si pone soltanto per i tabacchi, ma anche per le poste e le ferrovie.

Noi, chiedendo che vengano studiate a fondo le progettate modificazioni, abbiamo sottolineato la necessità di tener presente che il servizio di coltivazione non rappresenta un peso per l'Amministrazione del monopolio, se pensiamo che l'andamento del mondo economico porta oggi alle concentrazioni verticali, dalla materia prima al prodotto finito, proprio per evitare sia gravami di trapasso di carattere fiscale, sia altri di carattere economico.

Questo è un aspetto dell'azienda dei monopoli che io mi auguro possa essere preso in considerazione tenendo presenti i suggerimenti che da più parti politiche sono venuti in modo che essa possa veramente rispondere al suo carattere di azienda che produce beni e servizi per lo Stato.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Circa lo stabilimento di Adria, i ritardi sono dovuti alla modifica del primitivo piano di produzione.

Queste sono le informazioni più recenti che ho ricevuto.

Circa le osservazioni dell'onorevole Villani, me rendo conto che sarebbe utile per tutti poter riformare ed aggiornare il regolamento, l'impianto e la gestione dell'azienda. In merito alla strutturazione del sistema della azienda autonoma si conducono avanti studi presso il Ministero della riforma burocratica.

Quindi i problemi del potere del consiglio di amministrazione e del rapporto tra il consiglio di amministrazione ed il ministero dovranno venire risolti. Siamo infatti in attesa di direttive che dovrebbero giungere da chi sovrintende all'unificazione organica di tutte le aziende autonome (delle poste, dei telefoni, delle ferrovie), cui siamo stati associati.

Circa le strutture produttive, non possiamo procedere in via autonoma, perché, di fatto, non sappiamo ancora quali saranno le

decisioni che il MEC prenderà. Domani, a Bruxelles, vi sarà una riunione a livello di funzionari proprio per riprendere un discorso in tal senso, ma è certo che per poter ristrutturare un regolamento semplicemente in funzione di quelle che saranno le direttive del MEC, occorre prima attendere l'emaneazione delle direttive stesse.

Sarà necessario esaminare se per il particolare settore della coltivazione l'attuale sistema realizzato in Italia sia ancora compatibile con le direttive del MEC. Egualmente dovremo fare per quanto riguarda il calcolo del prezzo, attualmente stabilito con decreto ministeriale, o per il sistema dei magazzini.

Evidentemente, prima di procedere a modificazioni in senso unitario, occorrerà aspettare le disposizioni della C.E.E.

È assurdo che, per esempio, si stabilisca che la determinazione del prezzo avvenga con decreto ministeriale, se poi domani si dovrà stabilire che il prezzo del prodotto agricolo si formerà alla fine.

Siamo inseriti per questa materia in un programma di politica comune, peraltro non ancora definita. Poiché oggi non sappiamo ancora come andranno a finire le cose, diviene precaria anche una riforma da attuarsi ora, in quanto essa sarebbe destinata ad una morte prossima, in funzione di quelle che potrebbero essere le linee di azione politica da assumere in pendenza di deliberati del Mercato comune.

Questo è il motivo per cui nelle attuali condizioni non possiamo che ricorrere a provvedimenti che ci consentano di prendere un po' di fiato.

Anche se il disegno di legge in esame merita la critica della frammentarietà e della settorialità, nella situazione attuale è l'unico possibile, per cui prego la Commissione di volerlo approvare.

MARZOTTO. Circa il problema della manifattura di Adria non sono state date ragioni plausibili né assicurazioni. Di qualunque genere sia stato l'errore, tecnico o politico, occorre arrivare ad una soluzione nell'interesse dell'amministrazione, che può risparmiare spese inutili, e nell'interesse del comune di Adria, che può avviare a diversa fabbricazione i capannoni e le aree, su cui sorge lo stabilimento.

Vorrei ricordare che l'uomo è protagonista del suo avvenire, per cui aspettando una cosa da una parte ed una cosa dall'altra si finisce per non far nulla. Per tale motivo, mi riesce difficile dar voto favorevole al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Dò lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« I limiti originari di valore di cui agli articoli 5, 7, 14 e 16 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, sono elevati a centoventi volte ».

Trattandosi di articolo unico, al quale non risultano presenti emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Aumento del limite di spesa di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (3944).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3944, « Aumento del limite di spesa di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ».

Il Relatore, onorevole Silvestri, ha facoltà di svolgere la relazione.

SILVESTRI, *Relatore*. Come è noto, i provvedimenti di legge relativi al conglobamento hanno portato, contemporaneamente all'aumento dei compensi orari per lavoro straordinario, la riduzione del numero di ore di lavoro straordinario. Da detta riduzione sono state esentate le Aziende autonome dello Stato (sempreché ricorrano per le stesse effettive esigenze di servizio), per le quali si è tuttavia stabilito che la spesa per il lavoro straordinario di tutto il personale di ciascuna azienda non deve superare quella sostenuta nell'esercizio 1963-64.

L'applicazione di queste ultime disposizioni, per un tipo di amministrazione come quella dei monopoli di Stato, ha provocato e provoca serie difficoltà. Occorre tenere presente che esistono stabilimenti industriali in cui necessariamente un apposito personale deve essere presente sul posto di lavoro prima che inizi l'ingresso delle maestranze e dopo l'uscita delle stesse. Si pensi alle saline, il cui lavoro è legato all'arrivo ed alla partenza delle navi, e così via. I fondi di cui all'articolo 3 della legge 5 giugno 1965, n. 749, non sono sufficienti neppure per mantenere inalterate le prestazioni di quella piccola parte di personale (420 unità) addetto ai lavori cui si è fatto cenno.

Di qui la necessità del presente disegno di legge che all'articolo 1 prevede un aumento

di 42 milioni di lire del fondo di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749. Nell'articolo 2 si prevede che alla copertura di tale spesa si faccia fronte mediante la riduzione del capitolo 193 dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione dei monopoli di Stato.

La V Commissione suggerisce, a proposito di detto articolo 2, una integrazione di puro carattere formale. Alla fine del primo comma dovrebbe essere detto: « ...riduzione dello stanziamento del capitolo 193 dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione dei monopoli di Stato per l'anno finanziario medesimo ».

Il relatore raccomanda il disegno di legge all'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

Il limite di spesa di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749 è aumentato, per quanto riguarda l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di lire 42.000.000.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge per l'anno 1967 sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La V Commissione propone di aggiungere, alla fine del primo comma, le parole « per l'anno finanziario medesimo ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

L'articolo 2 risulta così formulato a seguito della modificazione adottata:

ART. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge per l'anno

1967 sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRÉSIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta e sui disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge: **ROSSI PAOLO** e **BERTINELLI**: « Ordinamento della professione degli agenti di cambio » (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (2816-B):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Emissione di biglietti di banca da lire 50.000 e da lire 100.000 » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3903):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Nuove disposizioni per la riesportazione dei manufatti dell'industria tessile a scarico di materie prime temporaneamente importate » (3697):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	28
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Modifiche al decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 118, concernente sospensione dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana ed istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309 (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3968):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	23
Voti contrari	7

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Ruolo speciale mansioni d'ufficio per sottufficiali della guardia di finanza » (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (2951-B):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	28
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3915):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	28
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Adeguamento dei limiti di valore previsti dal regio decreto 29 dicembre 1927, sulle facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e sulle attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del direttore generale dell'amministrazione stessa » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3782):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Aumento del limite di spesa di cui all'articolo 3 del decreto del Pre-

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1967

sidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, per l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato » (3944):

Presenti e votanti 30

Maggioranza 16

Voti favorevoli 27

Voti contrari 3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Astolfi Maruzza, Azzaro, Bassi, Bima, Bonaiti, Botta, Buzzetti, Carocci, De Ponti, Tem-

pia Valenta, Laforgia, Longoni, Loreti, Marzotto, Matarrese, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Raffaelli, Salvi, Scricciolo, Silvestri, Soliano, Turnaturi, Usvardi, Vespignani, Vicentini, Villani, Zugno.

La seduta termina alle 13,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO